



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

---

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management  
Curriculum economia e diritto d'impresa

**ISA701 KEY AUDIT MATTERS: UN'ANALISI EMPIRICA**

**ISA701 Key Audit Matters: an empirical analysis**

Relatore: Chiar.mo  
Prof. Marco Giuliani

Tesi di Laurea di:  
Laura Sansoni

Anno Accademico 2019 – 2020

## Indice

Introduzione	1
1. LA REVISIONE LEGALE	
1.1 Funzioni e limiti della revisione legale dei conti	3
1.2 La disciplina della revisione: il D.Lgs. 39/2010 a seguito delle novità introdotte dal D.lgs 135/2016	12
1.3 La revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico	25
2. LA RELAZIONE DI REVISIONE	
2.1 Destinatari della relazione di revisione	38
2.2 Struttura della Relazione di revisione	41
2.3 Formazione del giudizio sul bilancio	54
2.4 Tipologie di giudizio sul bilancio	56
3. KEY AUDIT MATTERS (KAM)	
3.1 Origine dei KAM	66
3.2 ISA Italia n.701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.	72
3.3 Gli effetti dell'introduzione dei Key Audit Matters	75
3.3.1 <i>Gli effetti positivi dei Key Audit Matters sul gap informativo</i>	75

<i>3.3.2 Gli effetti negativi dei Key Audit Matters sul gap informativo</i>	84
<i>3.3.3 Gli effetti dei Key Audit Matters sull'audit quality</i>	88
<i>3.3.4 Gli effetti dei Key Audit Matters sulla responsabilità del revisore</i>	92
<i>3.3.5 Considerazioni di sintesi</i>	98
3.4 La concreta applicazione dell'ISA 701	99
4. ANALISI EMPIRICA	
4.1 Premessa	106
<i>4.1.1 Analisi quantitativa</i>	108
<i>4.1.2 Analisi qualitativa</i>	111
4.2 Analisi quantitativa	113
4.3 Analisi qualitativa	116
4.4 Considerazioni di sintesi	135
Conclusioni	140
Bibliografia e Riferimenti	143

## *Introduzione*

Nella presente tesi si è voluto approfondire uno dei più importanti e grandi cambiamenti che, negli ultimi anni, ha interessato la revisione legale dei conti e, in particolar modo, la relazione di revisione, cioè l'introduzione del paragrafo "Aspetti Chiave della revisione", specificatamente previsto dal nuovo principio di revisione ISA n.701. Questa novità fa parte di un più ampio processo di rinnovo e adeguamento della relazione di revisione, iniziato all'indomani della crisi finanziaria del 2008 che sconvolse gli equilibri mondiali, e finalizzato a rispondere alle esigenze informative dei vari stakeholders, che denunciavano diverse carenze nel principale documento emesso dai revisori.

Dopo aver effettuato un *excursus* su cosa rappresenta la revisione legale dei conti approfondendone le funzioni e i limiti, le specifiche disposizioni previste per gli Enti di Interesse Pubblico, che rappresentano le entità per le quali i KAM debbono essere comunicati, nonché il contenuto e la struttura della relazione di revisione alla luce dei cambiamenti che l'hanno riguardata, l'attenzione è stata concentrata su quanto previsto dall'ISA 701 e sugli effetti che, secondo gli accademici, i KAM saranno in grado di produrre.

L'obiettivo principale di questo lavoro è capire come i revisori hanno reagito all'introduzione di quest'onere aggiuntivo: quanti *key audit matters* i revisori includono nell'apposito paragrafo e se questi sono realmente significativi come

richiesto dal principio di revisione, quali sono le aree del bilancio ad essere più frequentemente identificate come un aspetto chiave della revisione e le modalità espositive della sezione in questione (formato e contenuto del paragrafo, numero di parole utilizzate, esistenza di “copia-incolla”, ecc.) per comprendere se queste sono “standardizzate” oppure “personalizzate” in funzione dell’entità sottoposta a revisione, come richiesto dal pertinente principio di revisione.

Quanto appena descritto costituisce l’oggetto dell’analisi empirica che viene dettagliatamente descritta nel quarto capitolo e i cui risultati saranno poi confrontati con quelli derivanti da altri studi condotti sia a livello nazionale che internazionale.

# 1. LA REVISIONE LEGALE

## 1.1 Funzioni e limiti della revisione legale dei conti

Condizione necessaria affinché un mercato possa essere definito efficiente è che vi sia una chiara comunicazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie delle imprese e di tutti gli altri operatori economici<sup>1</sup>. In particolare, la comunicazione aziendale verso l'esterno, cioè quella con gli stakeholders (investitori, azionisti, clienti, fornitori, ecc.), è fondamentale per la gestione e il consolidamento delle relazioni con i suddetti soggetti e per la sopravvivenza dell'azienda in quanto la sua operatività è influenzata da questi individui. Al riguardo, il principale strumento informativo è il bilancio d'esercizio che nel corso degli anni ha subito un notevole sviluppo passando dall'essere un semplice strumento di memoria e rendicontazione allo svolgere un'importante funzione di comunicazione, consentendo ai destinatari del bilancio di prendere le decisioni in maniera consapevole<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> U. MARINELLI, *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pg. 3-4.

<sup>2</sup> S. BRANCIARI, *La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari trasparenza ed efficacia della comunicazione economico finanziaria*, Franco Angeli, Milano, 2004, pg.21-22.

In particolare, Soltani<sup>3</sup> (2007) ha evidenziato i tre seguenti obiettivi del *financial reporting*:

1. fornire informazioni agli utenti affinché possano assumere le decisioni consapevolmente;
2. aiutare gli investitori nella stima dei flussi di cassa futuri;
3. fornire informazioni circa le risorse economiche della società.

A norma dell'art. 2423, co.2, c.c. "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". Quanto espresso dal legislatore rappresenta un dovere per gli amministratori, che sono tenuti a redigere il bilancio, e un diritto per i Primary Users e come tale deve essere tutelato. Questa tutela viene fornita in via principale dalla revisione legale dei conti che è un "processo complesso di verifiche e procedure svolte dai revisori persone fisiche e società di revisione, iscritti al Registro dei revisori legali, in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), che consentono al revisore di esprimere un giudizio circa il fatto che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali"<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> K. ITTONEN, *A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the Relevance of Audit Reports*, Pubblicazione dell'Università di Vaasa, 2010, pg.26-27.

<sup>4</sup> Definizione fornita dal sito della revisione legale del MEF.

Tale definizione oltre ad indicare la finalità della revisione contabile, cioè accrescere la fiducia degli utilizzatori del bilancio mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore circa il fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile<sup>5</sup>, evidenzia i limiti della revisione contabile<sup>6</sup>.

Il primo limite è che la revisione legale dei conti fa riferimento soltanto agli aspetti significativi del bilancio; di conseguenza, il revisore non considererà tutti gli errori e le omissioni ma soltanto quelli che, singolarmente o nel loro insieme, sono in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio<sup>7</sup> (non saranno oggetto di comunicazione gli errori o le omissioni poco rilevanti). Teoricamente ogni revisore, nel fissare il livello di significatività, dovrebbe individuare gli utenti del bilancio e le loro esigenze informative; tuttavia, poiché questo nella realtà non è attuabile si fa ricorso all'utilizzo di alcuni benchmarks<sup>8</sup>, ritenuti empiricamente validi per molti utilizzatori. Il concetto di significatività, quindi, circoscrive l'attività e la responsabilità del revisore

---

<sup>5</sup> ISA Italia n.200 – Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali.

<sup>6</sup> U. MARINELLI, *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pg. 9-10.

<sup>7</sup> ISA Italia n.320 – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

<sup>8</sup> “I benchmarks che dagli operatori sono giudicati più significativi, sono generalmente riferibili al risultato economico... è prassi largamente diffusa che la percentuale o soglia minima di significatività sia rappresentata dal 5% per le società quotate nei mercati regolamentati, e oscillante tra il 5% ed il 10% per le società non quotate”.

U. MARINELLI, *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pg. 43.



permettendogli di concentrarsi solo su quegli aspetti ritenuti utili ai fini dell'espressione di un giudizio sul bilancio.

Il secondo limite, collegato al precedente, è rappresentato dal fatto che il revisore, nello svolgimento dell'incarico, acquisisce una ragionevole sicurezza (non assoluta) che il bilancio non contenga errate esposizioni che derivano da errori, frodi ed atti illegali<sup>9</sup>. L'assenza di un'assoluta sicurezza è dovuta alla presenza di limiti intrinseci nella revisione contabile, quali: il fatto che l'attività di revisione sia svolta in base a sondaggi a causa dell'impossibilità di verificare tutte le operazioni aziendali<sup>10</sup>, il fatto che il sistema di controllo interno non sia in grado di assicurare in modo assoluto che tutte le operazioni aziendali verranno correttamente e tempestivamente rilevate e il fatto che l'attività di revisione sia fondata su valutazioni soggettive.

Infine, il terzo limite si concretizza nel fatto che la revisione contabile attesta la conformità del bilancio alle norme di legge e l'assenza in esso di errori significativi; nulla garantisce in merito alla validità della formula imprenditoriale, della strategia deliberata o della capacità dell'azienda di creare valore nel medio-

---

<sup>9</sup> In particolare, è bene sottolineare che: per errori si intendono “errate esposizioni non intenzionali”, per frodi si fa riferimento a “errate esposizioni od omissioni intenzionali” e per “atti illegali” a “violazioni delle leggi e dei regolamenti, che devono essere osservati dalle imprese”.

U. MARINELLI, *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pg. 55-59.

<sup>10</sup> La revisione viene effettuata attraverso un campionamento che può essere statistico o non statistico. Il campionamento di revisione prevede che le procedure di revisione vengano applicate ad una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile.

ISA Italia n.530 – Campionamento di revisione

lungo periodo, profili questi particolarmente interessanti per gli stakeholder aziendali.

Per quanto attiene le funzioni della revisione legale dei conti, nel tempo sono state elaborate molte teorie, tra cui le più importanti, in accordo con Hayes et al. (2005), sono<sup>11</sup>:

- la “policeman theory” (la teoria dei poliziotti);
- la “lending credibility theory” (la teoria della credibilità creditizia);
- la “theory of inspired confidence” (la teoria della fiducia ispirata);
- la “agency theory” (la teoria dell’agenzia).

La prima attribuisce ai revisori il compito primario di prevenire e rilevare le frodi e, sebbene questo ancora ad oggi costituisca una responsabilità importante per il revisore, certamente non rappresenta il suo unico obiettivo, che può essere più ampiamente inteso come fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio sia veritiero e corretto. Per tale ragione, questa teoria sembra descrivere meglio la funzione del revisore agli inizi del XX secolo.

Secondo la *lending credibility theory*, invece, l’obiettivo principale della revisione è accrescere la credibilità del bilancio. Infatti, i bilanci certificati sono considerati più affidabili in quanto i dati in esso contenuti sono stati “controllati” da un soggetto indipendente dall’ente che ha predisposto il bilancio. Questo è in

---

<sup>11</sup> K. ITTONEN, *A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the Relevance of Audit Reports*, Pubblicazione dell’Università di Vaasa, 2010, pg.3-5.

grado di aumentare la fiducia degli stakeholders, che utilizzano il rendiconto finanziario per assumere consapevolmente le proprie scelte di investimento e tale aspetto, come già inizialmente affermato, è di estrema rilevanza per la sopravvivenza di un'impresa in quanto la sua operatività dipende dalla capacità di riuscire a raccogliere capitale e quindi dalla sua capacità di instaurare delle relazioni di fiducia con i suddetti soggetti.

Di contenuto non molto distante dalla precedente, c'è la “teoria della fiducia ispirata”<sup>12</sup>, secondo cui la revisione contabile è la diretta conseguenza della partecipazione di soggetti terzi ad una società, i quali per effettuare degli investimenti nell'entità esigono responsabilità da parte della direzione. Tale responsabilità viene conseguita attraverso l'emissione di report finanziari periodici, i quali, tuttavia, essendo di produzione interna non sono direttamente controllabili dai soggetti esterni ed è per questo che la funzione di monitoraggio viene attribuita a soggetti esterni indipendenti: i revisori.

Infine, si ha la “teoria dell'agenzia”, che è certamente la più prominente delle quattro. Per comprendere quanto affermato in questa teoria, è necessario innanzitutto partire con il considerare il rapporto di agenzia, che si instaura tra due soggetti: il principale e l'agente. Tale relazione è basata su un contratto stipulato tra le parti, in virtù del quale il soggetto principale delega l'agente a svolgere per suo

---

<sup>12</sup> Limperg (1932).

conto una determinata attività. Suddetto legame, tuttavia, può comportare la nascita di alcuni conflitti di interesse (cd conflitti di agenzia) poiché i soggetti coinvolti hanno interessi contrastanti. Poiché l'agente tenderà a massimizzare la propria utilità anche a costo di danneggiare il soggetto principale, quest'ultimo al fine di limitare la suddetta condotta implementerà un sistema di incentivazione e sosterrà dei costi di monitoraggio.

Esistono diverse tipologie di conflitti di agenzia<sup>13</sup>; ai fini della presente trattazione, è interessante considerare i conflitti tra azionisti e dirigenti (cd conflitti di agenzia del capitale proprio) in quanto questi rappresentano il motivo dell'esistenza della revisione (sia interna che esterna). Infatti, a quest'ultima è attribuito il compito di monitorare le attività di gestione e assicurare che i managers non adottino comportamenti egoistici, cioè non agiscano con l'obiettivo di massimizzare la propria utilità personale o il proprio livello di soddisfazione a scapito di azionisti e obbligazionisti<sup>14</sup>.

Anche Wallace (1980) ha cercato di spiegare il ruolo della revisione e lo ha fatto attraverso la formulazione di tre ipotesi che vanno ad aggiungersi e a

---

<sup>13</sup> Jensen e Meckling (1976) hanno individuato due diverse configurazioni di conflitto di agenzia: i conflitti di agenzia del capitale proprio e i conflitti di agenzia del capitale di debito. I primi coinvolgono gli azionisti (principali) e i dirigenti o il management (agenti); i secondi interessano i creditori (principali) e gli azionisti (agenti). A queste due tipologie di conflitti di agenzia, se ne aggiunge una terza che fa riferimento ai conflitti che possono sorgere in relazione al rapporto tra gli azionisti di minoranza e quelli di maggioranza.

O. DOMENICHELLI, *Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici*. G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pg.74-75.

<sup>14</sup> J. COLBERT, J. JAHERA, *The role of the audit and agency theory*, Journal of Applied Business Research, January 1988.

sovrapporsi alle precedenti teorie: l'ipotesi di monitoraggio, l'ipotesi di informazione e l'ipotesi di assicurazione<sup>15</sup>.

L'ipotesi di monitoraggio (*monitoring hypothesis*), strettamente correlata alla teoria dell'agenzia, considera la revisione contabile una forma di controllo da parte del principale nei confronti dell'agente<sup>16</sup>, la quale si realizza attraverso l'attribuzione di tale compito ad un soggetto esterno e indipendente: il revisore. Nello specifico, secondo Beaver (1989), il monitoraggio tenterebbe di risolvere i problemi connessi al rapporto di agenzia, cioè il rischio morale (*moral hazard*)<sup>17</sup> e l'asimmetria informativa. A conferma del pensiero di Wallace, secondo cui la revisione contabile è un sistema di monitoraggio molto apprezzato tra gli azionisti, i creditori e gli altri stakeholders, vi è Chow (1982) che ha rilevato che le società con un più elevato rapporto di indebitamento hanno maggiori probabilità di assumere un revisore, presumibilmente perché quest'ultimo essendo una figura apprezzata dagli stakeholders rappresenta il soggetto più adatto a curare il rapporto di agenzia tra il management e i creditori.

L'ipotesi di informazione (*information hypothesis*), complementare o alternativa all'ipotesi precedente, si basa sull'assunto che gli individui hanno

---

<sup>15</sup> K. ITTONEN, *A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the Relevance of Audit Reports*, Pubblicazione dell'Università di Vaasa, 2010, pg.5-10.

<sup>16</sup> In questo caso non si fa riferimento soltanto al rapporto di agenzia tra azionisti e managers, ma anche alle relazioni tra datori di lavoro e dipendenti, creditori e azionisti, ecc.

<sup>17</sup> Il rischio morale si concretizza nella tendenza da parte dell'agente ad assumere un comportamento opportunistico a danno del soggetto principale, andando a sfruttare le maggiori informazioni a sua disposizione.

bisogno di informazioni per assumere decisioni economiche e che i bilanci certificati dai revisori sono in grado di fornirle. Fama e Laffer (1971) hanno individuato tre principali benefici connessi alle informazioni, che peraltro vengono tutti riscontrati con riferimento alla revisione contabile: la riduzione del rischio, il miglioramento del processo decisionale e maggiori profitti legati all'attività di trading<sup>18</sup>.

L'ultima ipotesi è quella di assicurazione (*insurance hypothesis*) secondo cui la revisione contabile sarebbe in grado di spostare la responsabilità finanziaria per i dati contenuti nel bilancio dalla direzione al revisore in caso di contenzioso e questo comporterebbe una riduzione delle perdite attese (Wallace 1980). Inoltre, secondo Menon et al. (1994) gli auditor assolvono alla funzione di assicurazione in quanto sono visti dagli investitori come garanti della qualità del bilancio e dei loro investimenti.

---

<sup>18</sup> Per approfondimenti consultare K. ITTONEN, *A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the relevance of Audit Reports*, pg.7-8.

## 1.2 La disciplina della revisione: il D.Lgs. 39/2010 a seguito delle novità introdotte dal D.lgs 135/2016

La revisione contabile è stata introdotta per la prima volta nel 1939<sup>19</sup>, ma questa è stata protagonista di un lungo processo evolutivo, durato 80 anni, che, ancora oggi, non si può dire essersi concluso.

Dopo che la revisione divenne obbligatoria per tutte le società quotate in borsa nel 1974<sup>20</sup>, due importanti cambiamenti si ebbero con la “Legge Draghi” (1998) e la “Riforma Vietti” (2003). La prima<sup>21</sup> aveva previsto che, limitatamente alle società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, le società di revisione effettuassero i controlli contabili ed esprimessero un giudizio sul bilancio d’esercizio mentre il collegio sindacale svolgesse una funzione di vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno. Con il D.Lgs. n.6/2003 (Riforma Vietti) l’obbligo del controllo contabile da parte di una società di revisione o da parte di un revisore unico fu esteso alla maggior parte delle società di capitali<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Nel 1939 è stata introdotta la revisione contabile volontaria e sono state istituite le società fiduciarie e di revisione, che avevano come principale obiettivo l’organizzazione e la revisione contabile di aziende, nonché la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti.

L. MARCHI, *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano, 2019, pg. 71-74.

<sup>20</sup> La revisione contabile obbligatoria fu introdotta con la Legge n.216/74 e con il D.P.R. n.136/75, che miravano a migliorare la credibilità delle società quotate nei mercati mobiliari internazionali.

<sup>21</sup> D. Lgs. n.58/1998 – “Testo Unico della Finanza” (TUF), noto anche come “Legge Draghi”.

<sup>22</sup> Il D. Lgs.6/2003, all’art.2477, prevede che il controllo legale dei conti è obbligatorio se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e se per due esercizi

Un ulteriore ampliamento del novero degli enti che dovevano essere sottoposti a revisione si è avuto con il D.Lgs.39/2010, che, andando a modificare l'art.2477 del Codice civile, aveva previsto che ad essere sottoposti a revisione, oltre a quei soggetti già indicati dalla riforma Vietti, fossero anche le Società a responsabilità limitata, tenute a redigere il bilancio consolidato, oppure quelle controllanti società obbligate alla revisione legale dei conti. Tuttavia, l'art.2477 del Codice civile fu oggetto di ulteriori due variazioni. La prima, risalente al 2014, ha eliminato l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo per le Società a responsabilità limitata che superavano il limite di capitale sociale minimo previsto per le società per azioni.

L'altra modifica è quella risalente al 2019<sup>23</sup>, che ha condotto l'art.2477 del Codice civile alla forma e al contenuto attuale, che prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. per due esercizi consecutivi ha superato uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;

---

consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis, vale a dire:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

<sup>23</sup> Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32.



- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

In questo ultimo caso, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti.

Ad oggi, la revisione legale dei conti è disciplinata dal D.Lgs.39/2010, modificato dal D.Lgs.135/2016 (che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE contenente le norme sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) e dal Regolamento UE n.537/2014 (relativo alla revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico e direttamente applicabile in ciascuno stato membro UE).

Tali atti sono stati emanati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea con il libro verde<sup>24</sup> “La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi” (2010). Con questo documento la Commissione europea ha voluto aprire un dibattito circa le misure da adottare per fare in modo che la revisione dei bilanci e le relazioni di revisione fossero adeguate alla loro finalità (“fit for purpose”). Tale esigenza è stata avvertita in quanto,

---

<sup>24</sup> “I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea, attraverso cui si vuole stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare. Essi invitano le parti interessate (enti e individui) a partecipare ad un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate. Talvolta i libri verdi danno origine a sviluppi legislativi che vengono poi presentati nei libri bianchi.”

[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

successivamente alla crisi finanziaria del 2008<sup>25</sup>, mentre si era discusso a lungo sulla responsabilità di banche, agenzie di rating, fondi speculativi, autorità di vigilanza, poca attenzione era stata posta sul tema della revisione contabile, nonostante l'importante ruolo ricoperto da questa nel garantire la stabilità finanziaria, cioè nell'assicurare la veridicità della solidità finanziaria delle imprese e quindi nel ridurre i costi che la società dovrebbe sostenere nel caso di fallimento delle suddette imprese.

La Commissione europea, nel sopracitato documento, ha sottolineato come la revisione legale dei conti, nonostante la sua estrema rilevanza sociale, nel passare degli anni, sia stata oggetto di un'evoluzione che ha condotto i revisori a fornire più che altro una "ragionevole sicurezza" sul fatto che il bilancio sia redatto in conformità all'informativa finanziaria applicabile, piuttosto che ad asserire che il bilancio dia una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società sottoposta a revisione. Questo, pertanto, ha condotto la revisione legale ad essere caratterizzata da una prevalenza della forma sulla sostanza, sebbene la crisi bancaria abbia dimostrato come il sistema economico e finanziario necessiti della prevalenza della sostanza sulla forma<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema delle crisi finanziarie, si consulti *Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici*. O. DOMENICHELLI, pg. 107-117.

<sup>26</sup> COMMISSIONE UE, *Libro Verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*, Bruxelles, 2010.

Il risultato di queste osservazioni è stata una riforma della revisione legale, attuata per mezzo degli anzidetti atti legislativi, che ha avuto come obiettivo quello di rafforzare la qualità della revisione e l'indipendenza dei revisori al fine di aumentare la fiducia del mercato e degli investitori, nonché uniformare la disciplina nei riguardi degli Enti di Interesse Pubblico e rafforzare gli strumenti atti a prevenire le crisi finanziarie.

Le modifiche apportate al D.Lgs.39/2010 sono state molte e hanno riguardato diversi temi: lo svolgimento del tirocinio, l'esame di idoneità professionale, la formazione continua dei revisori, il registro, la deontologia e lo scetticismo professionale, la riservatezza e il segreto professionale, l'indipendenza e l'obiettività, le modalità di svolgimento della revisione, i principi di revisione da adottare, il conferimento, la revoca e le dimissioni dell'incarico, la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio, gli enti di interesse pubblico, i controlli di qualità, le sanzioni e le relazioni con i revisori di Paesi terzi.

Con riferimento allo svolgimento dell'attività di revisione legale, è previsto che questa sia svolta dai soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'iscrizione a tale registro è riservata alle persone fisiche e giuridiche che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 del D.lgs.39/2010.

È previsto che il revisore o la società di revisione prima di accettare o proseguire un incarico si accertino che siano rispettati i requisiti di indipendenza<sup>27</sup> e che siano indicate le misure idonee a mitigare eventuali rischi all'indipendenza. Inoltre, il revisore o la società di revisione nominati devono essere dotati del personale, del tempo e delle risorse necessarie a svolgere adeguatamente l'incarico di revisione<sup>28</sup>. Nel caso in cui la revisione legale venga effettuata da una società, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico, il quale dedicherà sufficiente tempo e risorse all'incarico medesimo<sup>29</sup>.

L'incarico di revisione, eccetto che per gli Enti di Interesse Pubblico, ha una durata di tre esercizi e può essere revocato dall'assemblea, sentito l'organo di controllo, in presenza di una giusta causa (non costituisce una giusta causa la divergenza di opinioni con riferimento ad un trattamento contabile o una procedura

---

<sup>27</sup> Per approfondire il tema dell'indipendenza si osservi l'art. 10 del D.lgs.39/2010.

<sup>28</sup> Art.10-bis, D.lgs.39/2010.

<sup>29</sup> Art.10-quater, D.lgs.39/2010.

di revisione)<sup>30</sup>. È anche previsto il caso in cui sia il revisore o la società di revisione a volersi dimettere, salvo un eventuale risarcimento del danno<sup>31</sup>.

Il revisore legale o la società di revisione incaricati devono verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta contabilizzazione dei fatti di gestione ed esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto)<sup>32</sup>.

Il decreto legislativo in parola ribadisce che la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea e, fino a quando tali principi non saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, si osserveranno i principi di revisione elaborati da

---

<sup>30</sup> Le fattispecie per le quali è possibile una revoca dell'incarico di revisione sono definite dal Regolamento n.261 del 28 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono:

- il cambiamento del soggetto che controlla la società, sempre che non si permanga all'interno dello stesso gruppo;
- il cambiamento del revisore principale del gruppo di appartenenza della società;
- la sopravvenuta inidoneità del revisore per mancanza di risorse o di mezzi adeguati;
- il riallineamento della durata dell'incarico di revisione con quello della capogruppo;
- i gravi inadempimenti del revisore agli obblighi assunti;
- l'acquisizione o la perdita da parte della società della qualifica di ente di interesse pubblico;
- il venire meno dell'indipendenza del revisore;
- la sopravvenuta cessazione dell'obbligo di revisione legale dei conti per la carenza dei presupposti previsti dalla legge;
- ogni altro fatto di rilevanza tale da rendere non possibile la prosecuzione dell'incarico di revisione, purché adeguatamente motivato.

Cfr. F. LANDUZZI, *La "giusta causa" per la revoca del revisore*, Euroconference News, 4 agosto 2014.

<sup>31</sup> Art.13, D.Lgs. 39/2010.

<sup>32</sup> Art.14, co.1, D.Lgs.39/2010.

associazioni e ordini professionali con la collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Consob<sup>33</sup>.

I principi di revisione costituiscono le regole alle quali revisori e società di revisione devono attenersi nell'espletamento delle proprie funzioni affinché la revisione sia corretta ed omogenea e si basano su un approccio per "principi e procedure generali". Ciò significa che tali principi si concentrano sulle varie fasi e sugli aspetti della revisione senza però trattare tecniche per la revisione delle singole voci di bilancio. La mancata osservanza di tali principi, se non debitamente giustificata, va ad inficiare sul valore della revisione legale e sulla responsabilità del revisore o della società di revisione. Infatti, è necessario sottolineare che il revisore è responsabile della mancata individuazione di errori o irregolarità nel bilancio solo se questa deriva da un mancato rispetto dei principi di revisione e non è responsabile per l'intero contenuto del bilancio, la cui redazione è di competenza della Direzione dell'azienda e del Consiglio di Amministrazione. Questo accade

---

<sup>33</sup>Sono stati adottati, con determina del Ragioniere generale dello Stato, i principi di revisione ISA Italia e comprendono:

1. i principi di revisione internazionali (ISA) - versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720;
2. il principio di revisione (SA Italia) n.250B in tema di "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale";
3. principio di revisione (SA Italia) n.720B relativo a "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza";
4. il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 relativo al "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi".

Vedi [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

perché il revisore ha una conoscenza indiretta delle operazioni aziendali e degli eventi che hanno riguardato l'impresa, acquisita grazie alle informazioni trasferitegli dalla Direzione della società<sup>34</sup> che invece ha una conoscenza diretta e, di conseguenza, più approfondita della realtà aziendale<sup>35</sup>.

Il revisore per raggiungere il suo scopo e, quindi, emettere un giudizio sul bilancio, deve definire e svolgere le procedure di revisione in grado di consentirgli di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi sui quali fondare il proprio giudizio. Tali elementi si concretizzano in informazioni, facenti riferimento alle registrazioni contabili e non, che devono essere caratterizzate dall'appropriatezza e dalla sufficienza. Mentre l'appropriatezza fa riferimento alla dimensione qualitativa delle informazioni e cioè alla loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore, la sufficienza attiene alla dimensione quantitativa delle informazioni raccolte, che è influenzata dal livello di probabilità di rilevare errori significativi e dalla qualità degli elementi probativi stessi<sup>36</sup>.

Il revisore a tal fine deve definire:

---

<sup>34</sup> L'art.14, co.6, D.Lgs. 39/2010 stabilisce che "I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione".

<sup>35</sup> U. MARINELLI, *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pg. 32.

<sup>36</sup> ISA Italia n.500 – Elementi probativi.

- una strategia generale di revisione che stabilisca la portata, la tempistica e la direzione della revisione e costituisca la guida per lo svolgimento dell’attività per il quale è stato incaricato;
- un piano di revisione, al fine di ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso.

Tale piano deve contenere l’indicazione della natura, della tempistica e dell’estensione sia delle procedure finalizzate all’individuazione e alla valutazione di rischi di errori significativi che di quelle in risposta ai rischi identificati e valutati, nonché le altre procedure richieste dai principi di revisione<sup>37</sup>.

L’identificazione e la valutazione di rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a eventi o comportamenti non intenzionali, avviene attraverso una comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo sistema di controllo interno<sup>38</sup>, in modo tale che egli possa definire le adeguate procedure di revisione in risposta ai rischi individuati<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> ISA Italia n. 300 – Pianificazione della revisione contabile del bilancio.

<sup>38</sup> Il principio di revisione ISA Italia n.315 definisce il sistema di controllo interno come “il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili dell’attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili”. Inoltre, secondo Fabio Sansalvadore, nell’articolo, *Revisione legale: quando un efficace controllo interno riduce i rischi*, il grado di affidabilità del sistema di controllo interno incide notevolmente sulla portata della revisione. Per tale ragione è previsto che preliminarmente il revisore valuti l’attendibilità del sistema di controllo interno e poi, sulla base dei risultati, definisca le verifiche che andrà a svolgere, in considerazione del fatto che il livello di approfondimento delle verifiche è inversamente proporzionale all’affidabilità del sistema di controllo interno.

<sup>39</sup> ISA Italia n.315 – L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera.



Durante l'intera durata del processo di revisione, il soggetto incaricato è tenuto ad esercitare lo scetticismo professionale, richiesto dall'art.9 del D.lgs.39/2010, cioè un "atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione". Tale comportamento è richiesto in particolar modo durante l'analisi delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Questa maggiore attenzione da parte del revisore nell'esame delle suddette voci è causata dal fatto che la loro misurazione da parte del management non avviene per mezzo dell'utilizzo di metodi oggettivi e questo comporta un aumento del grado di incertezza di tali stime che a sua volta accresce la rischiosità della revisione contabile.

Al riguardo, il principio di revisione ISA Italia 540<sup>40</sup> fornisce una guida per la verifica delle stime contabili. In particolare, è previsto che il revisore, nell'ambito dell'acquisizione della conoscenza dell'impresa oggetto di revisione, del suo sistema di controllo interno e del contesto in cui opera<sup>41</sup>, deve capire:

---

<sup>40</sup> ISA Italia n.540 – Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa.

<sup>41</sup> ISA Italia n.315 – L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.

- quali sono le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili;
- in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili oppure darne informativa in bilancio;
- in che modo la direzione effettua le stime contabili.

Il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, alcune delle stime contabili identificate, aventi un elevato grado di incertezza, diano origine a rischi significativi e nel caso deve porre in essere una o più delle seguenti attività:

- stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi circa la stima contabile;
  - verificare le modalità di stima adottate dalla direzione e i dati utilizzati.
- Considerando che le piccole imprese non saranno dotate di un processo di stima molto strutturato, potranno comunque essere forniti dalla direzione documenti che consentano al revisore di capire come siano state effettuate le stime;
- verificare l'efficacia operativa dei controlli sulle modalità con le quali la direzione ha effettuato le stime ed effettuare appropriate procedure di validità.
  - sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima da porre a confronto con il risultato ottenuto dalla direzione.

In ogni caso, i soggetti che svolgono la revisione legale di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato sono sottoposti ad un controllo di qualità

(effettuato ogni 6 anni nel caso in cui la revisione abbia ad oggetto enti diversi dalle piccole imprese) svolto da persone con un'adeguata formazione ed esperienza relativamente alla revisione e all'informativa di bilancio<sup>42</sup>.

Il controllo della qualità si concretizza nell'esame di documenti selezionati e nella valutazione della conformità ai principi di revisione, del rispetto dei requisiti di indipendenza, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione e del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale. Al termine di queste operazioni, il soggetto preposto al controllo della qualità redige una relazione contenente i risultati del suddetto esame e l'indicazione di eventuali interventi che il revisore o la società di revisione saranno tenuti a effettuare entro uno specifico termine, pena l'applicazione di sanzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze o della Consob<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> L'art. 20, co. 7, D.Lgs.39/2010 stabilisce che i soggetti che svolgono il controllo della qualità sono revisori legali iscritti nel Registro che:

1. hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;
2. sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;
3. sono stati, per almeno 5 anni consecutivi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

<sup>43</sup> Art. 20, D.Lgs.39/2010.

### 1.3 La revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico

Una delle principali novità, introdotte dalla riforma del 2016, è rappresentata dall'omogeneizzazione a livello comunitario della disciplina della revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (EIP), contenuta nel Regolamento europeo n.537/2014 che, in quanto tale, è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE. L'obiettivo della Commissione europea è stato migliorare la qualità della revisione di questi enti, in virtù della loro rilevanza, così da garantire un corretto funzionamento del mercato e un'adeguata tutela dei consumatori e degli investitori<sup>44</sup>. Inoltre, rilevanti modifiche sono state apportate anche al Capo V del D.lgs.39/2010, concernente la revisione dei suddetti Enti.

Con tale riforma, se da un lato sono state previste norme particolarmente stringenti, dall'altro sono state ridotte le società rientranti nella categoria "Enti di Interesse Pubblico". Ad oggi, sono considerati EIP<sup>45</sup>:

1. le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
2. le banche;
3. le imprese di assicurazione;
4. le imprese di riassicurazione.

---

<sup>44</sup> Paragrafo 5, Regolamento europeo n. 537/2014.

<sup>45</sup> Art. 16, co.1, D.Lgs. 39/2010.

Nonostante questo, il legislatore italiano ha voluto mantenere norme più severe anche per tutti quegli enti che sono stati espunti dalla categoria degli EIP e che ora sono ricompresi in quella di Enti sottoposti a Regime Intermedio (ERI)<sup>46</sup>. Per questi ultimi, oltre a tutte le disposizioni previste dal D.lgs.39/2010 per la revisione degli enti diversi dagli EIP, si applicano anche le norme valide per gli enti di interesse pubblico riguardanti la durata dell'incarico, l'indipendenza, la limitazione ai corrispettivi e alla prestazione dei servizi diversi dalla revisione, il riesame della qualità dell'incarico e le comunicazioni con le autorità di vigilanza<sup>47</sup>.

Per gli Enti di Interesse Pubblico, per le società da loro controllate, per le controllanti e per quelle sottoposte con loro a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale<sup>48</sup>, ma soltanto dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Secondo l'art.19-bis, co.1, D.Lgs.39/2010, sono enti sottoposti a regime intermedio:

1. le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
2. le società di gestione dei mercati regolamentati;
3. le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
4. le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
5. le società di intermediazione mobiliare;
6. le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
7. le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
8. gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
9. gli istituti di moneta elettronica;
10. gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

<sup>47</sup> Art.19-ter, D.lgs.39/2010.

<sup>48</sup> Art.16, co.2, D.lgs.39/2010.

<sup>49</sup> Paragrafo 1, Regolamento europeo n.537/2014.

Negli Enti di interesse pubblico che adottano il sistema di amministrazione tradizionale, il collegio sindacale ricopre il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Alternativamente, tale incarico può essere rivestito dal consiglio di sorveglianza (negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che esso non svolga un ruolo decisionale nelle operazioni strategiche e nei piani) oppure dal comitato per il controllo sulla gestione (negli enti che adottano un sistema di amministrazione e controllo monistico)<sup>50</sup>.

Relativamente al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, (già esistente dal 2010) la normativa europea ha richiesto un rafforzamento della sua interazione con il revisore. In effetti, una buona comunicazione consentirebbe al revisore di ottenere più agevolmente tutte le informazioni utili per la revisione e all'organo di controllo di effettuare la propria attività, soprattutto per quanto concerne la supervisione del processo di informativa finanziaria, in maniera più semplice. Questo ha comportato nuove responsabilità e nuovi compiti<sup>51</sup> per il suddetto comitato, che sono:

1. informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva, corredata da eventuali osservazioni;

---

<sup>50</sup> Art.19, co.2, D.Lgs.39/2010.

<sup>51</sup> Art.19, co.1, D.Lgs.39/2010.

2. monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
3. controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
4. monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob<sup>52</sup>;
5. verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione;
6. essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale.

---

<sup>52</sup> A norma dell'art.22 del D.Lgs.39/2010, la Consob è tenuta a svolgere il controllo della qualità dei revisori legali e delle società di revisione legale che svolgono la revisione di Enti di Interesse Pubblico e di Enti sottoposti a regime intermedio. Tale attività è disciplinata dall'art.26 del Regolamento europeo n.537/2014, che oltre ad indicare la frequenza con la quale tale controllo deve essere effettuato (almeno ogni 6 anni), elenca le responsabilità e i poteri dell'organo preposto.

In particolare, il processo di selezione e nomina di un revisore<sup>53</sup> per gli Enti di Interesse Pubblico può essere suddiviso in due momenti: la predisposizione del processo e la selezione e nomina del revisore.

Nell'ambito della prima fase, si assiste ad una forte collaborazione tra il comitato e l'organo amministrativo: al primo spetta la convalida della regolarità della procedura finalizzata alla selezione del revisore e un ruolo di responsabilità, valutazione e monitoraggio su di essa; al secondo la funzione di dare esecuzione al suddetto processo.

A tal proposito l'ente è libero di invitare a partecipare alla "gara" qualsiasi revisore, senza neppure la necessità di rispettare forme particolari di pubblicità, a patto che il processo sia formalizzato e siano chiari i criteri di valutazione sulla base dei quali verrà scelto il revisore, in maniera tale che la selezione sia imparziale. I criteri devono essere trasparenti e non discriminatori e devono consentire anche la partecipazione di quei revisori, i cui onorari dipendono in misura inferiore al 15% da Enti di Interesse Pubblico. La ratio di tale previsione è quella di cercare di aprire il mercato anche ai revisori più piccoli<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Art.16, Regolamento europeo n.537/2014.

<sup>54</sup> Nel Libro Verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi" (2010), ci si chiede se si possa consentire ad una società di revisione di assumere una rilevanza tale per cui una sua eventuale scomparsa generi gravi conseguenze. Già i risultati di una precedente consultazione del 2009 avevano evidenziato che "l'attuale concentrazione del mercato dei servizi di revisione contabile delle grandi società quotate costituisce una minaccia alla stabilità dei mercati finanziari".



Una volta ricevute le varie proposte avanzate dagli aspiranti revisori e aver predisposto una relazione sui risultati di tale procedura, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile formula una proposta per l'organo di amministrazione che deve:

- essere “motivata”;
- contenere almeno due possibili alternative di conferimento e una preferenza motivata tra le due;
- specificare che tale proposta non è stata influenzata da terzi e che non sono previste clausole finalizzate a limitare la scelta da parte dell'assemblea.

All'organo amministrativo (incaricato di effettuare la scelta del revisore o società di revisione) è lasciata la possibilità di esprimere un'opinione dissenziente rispetto a quella del Comitato, purché se ne indichino le ragioni<sup>55</sup>.

Il revisore legale o la società di revisione nominati, prima di accettare l'incarico, devono assicurarsi di: essere in regola con i requisiti previsti in tema di corrispettivi percepiti e servizi prestati e di rispettare tutti i vincoli imposti circa la durata dell'incarico di revisione.

A tal proposito, l'incarico di revisione ha la durata di nove esercizi nel caso delle società di revisione e di sette esercizi nel caso dei revisori legali e non può

---

<sup>55</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema del ruolo del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile a seguito della riforma della revisione si consulti *“La riforma della revisione – Implicazioni per sindaci e Amministratori”*, PWC, Nedcommunity, 2017, [www.nedcommunity.com](http://www.nedcommunity.com).

essere rinnovato o nuovamente conferito ai medesimi se non sono decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione del precedente incarico. Inoltre, nel caso in cui l'incarico venga affidato ad una società di revisione, il ruolo di responsabile chiave della revisione<sup>56</sup> non può essere ricoperto da una stessa persona per più di sette esercizi, né questo soggetto può svolgere la medesima funzione per conto di una diversa società di revisione, a meno che non siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico. È previsto che il revisore, il responsabile dell'incarico della revisione, ma anche ogni altro soggetto che ha partecipato all'attività di revisione non possano ricoprire ruoli all'interno degli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a revisione, se non sia trascorso almeno un biennio dal termine dell'incarico<sup>57</sup>. Allo stesso modo amministratori, membri dell'organo di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili non possono esercitare la revisione legale se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del loro incarico.

Tutte le disposizioni fino ad ora viste hanno come obiettivo quello di rafforzare l'indipendenza del revisore rispetto all'ente sottoposto a revisione e a

---

<sup>56</sup> Secondo l'art.1, lett.i-bis, D.Lgs.39/2010, per "responsabile/responsabili chiave della revisione" si intende:

1. "il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo" (cioè chi firma la relazione di revisione);
2. "nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché' il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative";

<sup>57</sup> Art.17, D.Lgs.39/2010.

queste vanno ad aggiungersi delle limitazioni all'attività di coloro che svolgono la revisione dei bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, i quali non possono prestare una serie di servizi diversi dalla revisione<sup>58</sup>, e anche dei vincoli per i compensi del revisore o della società di revisione<sup>59</sup>. Nello specifico, è previsto che i corrispettivi dell'attività di revisione non dipendono dai risultati e che i corrispettivi complessivi relativi ad attività diverse dalla revisione nel quarto anno (nel caso in cui tali servizi siano forniti per un periodo di tre o più esercizi) non possono superare il 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi per l'attività di revisione legale<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> L'elencazione dei servizi vietati, diversi dalla revisione contabile, è contenuta nell'art.5, paragrafo 1, del Regolamento europeo n.537/2014 e comprende:

1. una serie di servizi fiscali;
2. servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;
3. contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
4. servizi di gestione della contabilità del personale;
5. progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
6. servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;
7. una serie di servizi legali;
8. servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
9. servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
10. promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;
11. una serie di servizi che interessano le risorse umane.

<sup>59</sup> Art.4, Regolamento europeo n.537/2014.

<sup>60</sup> Per maggiori approfondimenti si consulti *“Enti di interesse pubblico: il limite stabilito per i compensi del revisore”*, IPSOA, 2019.

Durante lo svolgimento dell'incarico, se il revisore sospetta irregolarità (incluse le frodi) relative al bilancio, dovrà informarne l'ente sottoposto a revisione affinché questo possa adottare misure appropriate per porvi rimedio e se quest'ultimo non agisce in alcuna maniera, il soggetto incaricato della revisione dovrà informarne tempestivamente la Consob<sup>61</sup>. Nello specifico, il revisore o la società di revisione avvisano l'autorità competente preposta alla vigilanza circa:

- una violazione significativa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- una minaccia o un dubbio significativo per la continuità aziendale;
- il rifiuto dell'emissione di un giudizio o l'emissione di un giudizio negativo oppure di uno con rilievi<sup>62</sup>.

Prima che il revisore o la società di revisione incaricati emettano la relazione di revisione e la relazione aggiuntiva per il Comitato di controllo interno e la revisione contabile, un revisore (cd responsabile del riesame della qualità dell'incarico), appartenente alla rete del revisore o della società ma che non ha preso parte allo svolgimento della revisione legale dei conti dell'ente in questione, svolge il riesame della qualità dell'incarico<sup>63</sup>, finalizzato ad accertare che i soggetti

---

<sup>61</sup> Art.7, Regolamento europeo n.537/2014.

<sup>62</sup> Art.12, Regolamento europeo n.537/2014.

<sup>63</sup> Art.8, Regolamento europeo n.537/2014.

incaricati siano “ragionevolmente” potuti giungere ad esprimere un giudizio sul bilancio.

Nell’ambito del riesame, il soggetto responsabile dovrà raccogliere e documentare:

1. le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione alla base di giudizi significativi e i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;
2. i giudizi del revisore legale o del responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni che è intenzionato ad emettere.
3. Inoltre, dovrà valutare:
4. l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione;
5. i rischi significativi identificati nel corso della revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno tali rischi;
6. le argomentazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, in particolare riguardo al livello di significatività e ai rischi significativi;
7. eventuali consulenze con esperti esterni;
8. la natura e la portata degli errori, corretti o meno, individuati nel bilancio durante l'esecuzione della revisione contabile;
9. le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e gli organi di direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione;

10. le problematiche discusse con le autorità competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti;
11. se i documenti e le informazioni selezionati siano idonee a supportare il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni.

I risultati di tale riesame sono discussi con il soggetto incaricato della revisione ed eventuali disaccordi tra il responsabile della revisione e il responsabile del riesame sono risolti attraverso procedure direttamente definite dal revisore o dalla società di revisione.

Annualmente al soggetto incaricato della revisione, oltre alla relazione di revisione, è richiesta la redazione della “Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”<sup>64</sup>, che non può essere presentata oltre la data di emissione della relazione di revisione.

La relazione in oggetto, oltre a ribadire l’indipendenza del revisore o della società revisionata rispetto all’ente sottoposto a revisione, descrive l’attività di revisione svolta: indica quali sono i soggetti che hanno partecipato alla revisione, la suddivisione dei compiti nel caso in cui l’incarico sia stato affidato a più revisori e/o società di revisione, la portata e la tempistica della revisione, la metodologia utilizzata (ad esempio quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate

---

<sup>64</sup> Art.11, Regolamento europeo n.537/2014.

direttamente e quali attraverso procedura di conformità<sup>65</sup>), i metodi di valutazione applicati alle diverse voci di bilancio, il livello quantitativo di significatività fissato per la revisione di bilancio nel suo insieme oppure per specifiche classi di operazioni, saldi contabili o informativa. Inoltre, è richiesto al revisore di esprimere un giudizio su particolari eventi verificatisi durante lo svolgimento della revisione che possono far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di poter continuare ad operare come un'entità in funzionamento e di sottolineare la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, oltre a indicare se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti.

In aggiunta a questi due documenti, il revisore di un Ente di Interesse Pubblico ogni anno, entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, dovrà redigere la relazione di trasparenza<sup>66</sup>, che verrà pubblicata sul sito Internet del revisore o della società di revisione, ove rimarrà disponibile per almeno cinque anni. Tale relazione deve indicare:

- una descrizione della società di revisione (struttura giuridica, assetto proprietario, eventuale rete di appartenenza, struttura di governo);

---

<sup>65</sup> Secondo l'ISA Italia n.330, la procedura di conformità è “una procedura di revisione definita per valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire e correggere errori significativi a livello di asserzioni”. Tuttavia, tali procedure di per sé non sono sufficienti per consentire al revisore di esprimere un giudizio sul bilancio, bensì devono essere affiancati da procedure di validità. Per maggiori approfondimenti si consulti *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, U. MARINELLI, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pg.76-77.

<sup>66</sup> Art.13, Regolamento europeo n.537/2014.

- l’indicazione di quanto si è svolto l’ultimo controllo di qualità da parte delle autorità competenti;
- un elenco degli enti di interesse pubblico che sono stati revisionati nell’anno precedente;
- l’indicazione delle misure atte a garantire l’indipendenza dei revisori e di quelle finalizzate ad assicurare la formazione continua dei revisori legali.



## 2. LA RELAZIONE DI REVISIONE

### 2.1 Destinatari della relazione di revisione

La relazione di revisione è il documento finale, che il revisore o la società di revisione sono chiamati a redigere al termine dell'attività da loro svolta, contenente il giudizio professionale sul bilancio. Tale giudizio riguarda il fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme applicabili ed è finalizzato ad accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel rendiconto, i quali spesso hanno come unica fonte informativa il bilancio medesimo. Dunque, si può affermare che i destinatari del bilancio siano, di conseguenza, anche quelli della relazione di revisione e che questi coincidano con i soci o azionisti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale<sup>67</sup> ed altri stakeholders.

Il *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*<sup>68</sup> indica come utenti del bilancio un'ampia gamma di soggetti con diverse esigenze informative, che sono: gli investitori attuali e potenziali, i loro

---

<sup>67</sup> Infatti, secondo il Paragrafo 22, dell'ISA Italia n.700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio, il destinatario della relazione di revisione coincide con il soggetto individuato nell'ambito del conferimento dell'incarico che, nel caso di incarico attribuito ai sensi del D.Lgs.39/2010, corrisponde agli azionisti/soci dell'ente sottoposto a revisione.

<sup>68</sup> Paragrafi 9, 10 e 11.

consulenti, i dipendenti, gli istituti di credito o finanziatori, i fornitori e altri creditori commerciali, i clienti, i governi, le loro istituzioni e il pubblico in generale.

Gli investitori attuali o potenziali sono i fornitori di capitale di rischio, che si preoccupano della variabilità e dell'entità del rendimento dei loro investimenti e che hanno bisogno di informazioni utili a capire se acquistare, detenere o vendere i titoli di una determinata società. Inoltre, gli azionisti sono anche interessati a informazioni che consentano loro di valutare la capacità dell'entità di pagare i dividendi.

I dipendenti e i loro gruppi rappresentativi sono interessati a informazioni sulla stabilità e la redditività dei loro datori di lavoro, nonché a informazioni che consentano loro di valutare la capacità dell'entità di fornire remunerazioni, prestazioni di vecchiaia e opportunità di lavoro.

Gli istituti di credito e più in generale i finanziatori sono interessati alle informazioni che consentono loro di determinare se i loro prestiti e gli interessi ad essi connessi saranno pagati alla scadenza. Pertanto, le informazioni ai quali questi soggetti sono interessati fanno riferimento ad un orizzonte temporale medio-lungo.

I fornitori e gli altri creditori sono interessati a informazioni che consentano loro di determinare se i crediti vantati nei confronti della società verranno pagati alla scadenza. Diversamente da quanto accade per i finanziatori, è probabile che i creditori commerciali siano interessati alla solvibilità dell'entità debitrice per un

periodo più breve, a meno che lo svolgimento della loro attività non dipenda da suddetta società in quanto loro cliente principale.

Per quanto concerne i clienti, quando l'aver acquistato un bene o un servizio da una società genera un coinvolgimento o una dipendenza nel lungo periodo, ad esempio a causa dei necessari servizi post-vendita che l'impresa deve assicurare, alcuni di questi clienti mostrano un interesse per le informazioni sulla capacità di tale entità di continuare ad operare e quindi di riuscire a adempiere alle proprie obbligazioni.

Invece, i governi e le loro agenzie sono interessati all'allocazione delle risorse e, quindi, alle attività delle entità al fine di regolarle, di determinare le politiche fiscali e per altri scopi.

Infine, l'ultima categoria di stakeholders coincide con il pubblico, che viene influenzato dall'entità in vari modi. Ad esempio, le società possono apportare un contributo sostanziale all'economia locale, garantendo un'occupazione a molte persone del posto oppure svolgendo la funzione di fornitori locali. In questo caso, i rendiconti finanziari possono aiutare il pubblico fornendo informazioni sulle tendenze e sui recenti sviluppi della prosperità dell'entità e della gamma delle sue attività.

Ovviamente, il bilancio redatto dalle società non sarà in grado di soddisfare le esigenze informative di tutti gli stakeholders, ma la maggior parte di questi verranno accontentati in quanto si ritiene che le richieste degli apportatori di

capitale di rischio, considerati i principali users dei bilanci<sup>69</sup>, siano così significative da rispondere anche a quelle della maggior parte degli altri utenti.

## 2.2 Struttura della Relazione di revisione

Fino al 2014 le uniche regole circa l'emissione della relazione di revisione erano contenute in una comunicazione della Consob<sup>70</sup>; ad oggi, invece, tale tema viene disciplinato direttamente dall'art.14 del D.Lgs.39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia<sup>71</sup>.

L'art.14 del D.Lgs.39/2010, oltre a trattare dello scopo e del contenuto della relazione, al quinto comma, indica che la relazione di revisione:

---

<sup>69</sup> “Lo specifico riferimento agli investitori come principali users del bilancio conferisce la connotazione di sistema contabile *investor-oriented* all'insieme dei principi contabili internazionali. La *investor-orientation* si traduce in un approccio contabile rivolto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari in modo da fornire agli investitori le conoscenze necessarie a favorire l'allocazione dei capitali”.

C. SACCON, *Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione*, Edizioni Cà Foscari, Venezia, 2013, Vol.2 - Num.1, pg. 104.

<sup>70</sup> La comunicazione n. DAC/99088450 dell'1/12/1999.

<sup>71</sup> Al secondo comma dell'art.14 del D.Lgs.39/2010 viene operato un espresso richiamo ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), i quali pertanto vanno anch'essi a costituire fonti disciplinanti la relazione di revisione. Nello specifico, il secondo comma dell'art.14, D.Lgs.39/2010 recita quanto segue: “La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11...” e all'articolo 11 del medesimo decreto si legge: “La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.”.

- deve rimanere depositata nella sede della società, unitamente al bilancio e alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni antecedenti l’assemblea finché il bilancio non viene approvato<sup>72</sup>;
- deve essere depositata o trasmessa a mezzo di lettera raccomandata dagli amministratori all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio<sup>73</sup>;
- deve poter essere consultata dal pubblico entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (disposizione valida soltanto per gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine)<sup>74</sup>.

Lo IAASB, a seguito del Green Paper “Audit Policy: Lessons from the crisis” emanato dalla Commissione Europea nel 2010, ha pubblicato il Consultation Paper intitolato “Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, con l’obiettivo di capire quale fosse a livello internazionale la percezione, da parte del pubblico, della relazione di revisione così da poter apportare delle

---

<sup>72</sup> Art.2429, co.3, Codice civile.

<sup>73</sup> Art.2435, co.1, Codice civile.

<sup>74</sup> Art.154-ter TUF.

modifiche ai principi di revisione che trattavano di suddetta relazione e ridurre l'expectation gap<sup>75</sup> e l'information gap<sup>76</sup>.

Da tale indagine, è emerso che gli utilizzatori della relazione di revisione consideravano questa eccessivamente sintetica e standardizzata. Basti pensare che il modello di relazione si fondava su un sistema “pass/fail”, che non consentiva di comprendere le specificità di ciascuna società in quanto il revisore si limitava a dichiarare se i bilanci fossero presentati correttamente (pass) o meno (fail).

Pertanto, lo IAASB, al fine di incrementare il valore informativo della relazione, la trasparenza dei bilanci e quindi la fiducia degli utenti circa la sua attendibilità, con notevoli conseguenze positive per il mercato dei capitali, ha deciso di rivedere i principi di revisione internazionali concernenti la relazione di revisione<sup>77</sup>.

In particolare, è stato emanato un nuovo principio di revisione, cioè l'ISA Italia n. 701 relativo alla “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente” e sono stati riscritti<sup>78</sup>:

---

<sup>75</sup> Per “expectation gap” si intende il divario di aspettativa cioè la differenza esistente tra quello che gli utilizzatori pensano sia la revisione e quello che realmente è; tale gap produce una svalutazione della revisione in termini qualitativi in quanto si ritiene che l'attività dei revisori non sia efficace.

<sup>76</sup> Per “information gap”, invece, si intende la differenza informativa, cioè il gap esistente tra il sistema informativo che gli utilizzatori desiderano per agire in maniera consapevole e quello di cui in realtà dispongono.

<sup>77</sup> C. MARIANI – L. MAGNANO SAN LIO, *La revisione legale dei conti. Risk based approach*, Franco Angeli, Milano, 2016, pg. 362-363.

<sup>78</sup> F. BALLARIN, *La nuova relazione di revisione*, Amministrazione & Finanza n. 12/2017, IPSOA.

- l’ISA Italia n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
- l’ISA Italia n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;
- l’ISA Italia n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella revisione del revisore indipendente”;
- l’ISA Italia n. 710, “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
- l’ISA Italia n. 570, “Continuità aziendale”;
- l’ISA Italia n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”;
- l’ISA Italia n.720B, “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari.

La struttura e il contenuto della relazione sono usciti profondamente cambiati da questa operazione di revisione dei principi; nello specifico l’ISA Italia 700 prevede che tale documento sia redatto in forma scritta (in formato cartaceo o elettronico) e contenga le seguenti sezioni:

- titolo;
- destinatario;

- giudizio del revisore;
- elementi alla base del giudizio;
- continuità aziendale (quando applicabile);
- aspetti chiave della revisione (solo per gli Enti di Interesse Pubblico);
- responsabilità per il bilancio;
- responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio;
- altri obblighi di reportistica;
- nome del responsabile dell’incarico, firma, sede e data della relazione.

Il titolo della revisione deve indicare chiaramente che si tratta della relazione del revisore indipendente (e non di quella redatta da altri soggetti) e il riferimento normativo ai sensi del quale la relazione viene emessa<sup>79</sup>.

Il destinatario della relazione di revisione coincide con il soggetto individuato nell’ambito del conferimento dell’incarico che, nel caso di incarico attribuito ai sensi del D.Lgs.39/2010, corrisponde agli azionisti/soci dell’ente sottoposto a revisione.

La prima sezione della nuova relazione di revisione è costituita dal giudizio del revisore in quanto lo IAASB ha voluto dare maggiore rilievo alla componente più importante del documento, che in precedenza si trovava quasi al termine della

---

<sup>79</sup> La relazione di revisione nel nostro ordinamento viene emessa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.39/2010. Nel caso di relazioni di EIP è necessario fare riferimento anche all’art.10 del Regolamento europeo n.537/2014.



relazione<sup>80</sup>. Questa sezione ha assorbito anche il contenuto del “vecchio” paragrafo introduttivo, cioè quella parte in cui il revisore indicava l’impresa sottoposta a revisione, il periodo amministrativo di riferimento e il bilancio oggetto delle verifiche (con la precisazione dei prospetti che lo costituiscono, delle note esplicative e dei principi contabili più significativi<sup>81</sup>).

È previsto che, nel caso in cui l’incarico di revisione sia affidato congiuntamente a più revisori, questi devono emettere un giudizio comune e qualora non riescano a raggiungere un accordo, ciascun revisore legale o società di revisione dovrà presentare il proprio parere in un paragrafo diverso della relazione, indicando i motivi alla base della divergenza di opinioni<sup>82</sup>.

Tale sezione è seguita dal paragrafo intitolato gli “elementi alla base del giudizio”, nel quale il revisore deve:

1. dichiarare che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione;

---

<sup>80</sup> Prima delle modifiche, la relazione di revisione aveva la seguente struttura:

- titolo;
- destinatario;
- paragrafo introduttivo;
- responsabilità della direzione per il bilancio;
- responsabilità del revisore;
- giudizio del revisore;
- altri obblighi di reportistica;
- firma, data e sede del revisore.

<sup>81</sup> Principi contabili OIC statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità oppure gli International Accounting Standards (IAS) redatti dallo IAASB.

L. MARCHI, *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano, 2019, pg. 289.

<sup>82</sup> Paragrafo 26, ISA Italia n.700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

2. fare riferimento alla sezione relativa alla responsabilità del revisore;
3. asserire di essere indipendente dall'impresa sottoposta a revisione;
4. dichiarare di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per esprimere il giudizio.

Qualora il revisore emetta un giudizio diverso da quello senza modifica<sup>83</sup> deve evidenziare ogni “riserva”, “eccezione” o rilievo che riguarda gli elementi essenziali dell’informativa di bilancio<sup>84</sup>.

La sezione successiva è quella relativa alla continuità aziendale la quale è presente quando il bilancio sottoposto a revisione è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma il revisore ritiene che ciò sia inappropriato e, quindi, deve emettere un giudizio negativo. Invece, quando vi è una significativa incertezza circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e si ritiene che la direzione abbia utilizzato in maniera corretta il presupposto della continuità, se a riguardo è stata fornita un'adeguata informativa, il revisore dovrà esprimere un giudizio positivo e dovrà includere nella relazione un paragrafo dal titolo “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” nella quale si dovrà rimandare alla suddetta informativa di bilancio. Al contrario, quando non è stata resa un'adeguata informativa circa il fatto che vi sia una

---

<sup>83</sup> Cioè nel caso in cui emetta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione d'impossibilità di esprimere un giudizio, secondo quanto disposto dall'ISA Italia n.705.

<sup>84</sup> L. MARCHI, *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano, 2019, pg. 290.

significativa incertezza che l'impresa continui ad operare nel rispetto del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve sottolineare questo fatto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio" ed esprimerà un giudizio con rilievi oppure un giudizio negativo<sup>85</sup>.

Successivamente a tale eventuale paragrafo, nelle relazioni degli Enti di Interesse Pubblico il revisore deve indicare (secondo quanto disposto dall'ISA Italia n. 701) gli "aspetti chiave della revisione"<sup>86</sup>.

La relazione deve poi contenere due sezioni: una relativa alla responsabilità della direzione e l'altra riguardante la responsabilità del revisore.

La prima ha la funzione di chiarire quali siano i soggetti responsabili per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che, nell'ordinamento giuridico italiano, coincidono con gli amministratori o con il consiglio di gestione<sup>87</sup>. Tale responsabilità attiene sia alla redazione del bilancio nel rispetto dei principi contabili applicabili, sia alla valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare, in futuro, come un'entità in funzionamento.

---

<sup>85</sup> Paragrafi 21-23, ISA Italia n.570 – Continuità aziendale.

<sup>86</sup> Il tema verrà approfondito nel Capitolo 3.

<sup>87</sup> "Nell'ordinamento italiano, qualora la società adotti il sistema di amministrazione e di controllo tradizionale o monistico, gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio. Qualora la società adotti il sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'organo responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio è il consiglio di gestione."

Paragrafo 32, ISA Italia n. 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

Nell'altra sezione, invece, dopo aver ribadito l'obiettivo del revisore, cioè acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi ed emettere un documento che contenga il suo giudizio professionale sul bilancio, vengono sottolineati gli aspetti più importanti dell'attività di revisione. In particolare, viene specificato che per ragionevole sicurezza si intende un elevato livello di certezza, ma non assoluto, che il bilancio non contenga errori significativi e che il revisore svolge, durante l'intera durata dell'incarico, adotta lo scetticismo professionale richiesto dalla legge.

Le responsabilità del revisore<sup>88</sup> sono:

- individuare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio e definire adeguate procedure di revisione in loro risposta (a riguardo si consideri che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è maggiore di non individuare un errore dovuto ad eventi non intenzionali);
- acquisire una comprensione del controllo interno al fine di definire adeguate procedure di revisione e non allo scopo di valutarne l'efficacia;
- valutare l'appropriatezza dei principi contabili, la ragionevolezza delle stime contabili della direzione e la presentazione del bilancio nel suo complesso.

Tale sezione può essere inserita sia nel corpo della relazione di revisione che in un'appendice purché nella relazione se ne faccia espresso riferimento.

---

<sup>88</sup> Paragrafo 38, ISA Italia n. 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

Qualora la relazione di revisione riguardi un Ente di Interesse Pubblico, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo n.537/2014, dovrà essere inserito un ulteriore paragrafo intitolato “Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art.10 del Regolamento (UE) 537/2014”, che indichi:

- il soggetto o l’organo che ha conferito l’incarico di revisione;
- la data in cui l’incarico è stato conferito e la sua durata;
- che non sono stati prestati servizi vietati diversi dalla revisione contabile e che il revisore o la società di revisione sono sempre rimasti indipendenti dalla società il cui bilancio è stato sottoposto a revisione;
- i servizi prestati, in aggiunta alla revisione, che non sono stati oggetto di specifica informazione nella relazione sulla gestione o nel bilancio;
- la conferma che il giudizio sul bilancio è coerente con quello indicato nella relazione aggiuntiva destinata all’organo che svolge le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione legale.<sup>89</sup>

Nel caso in cui l’incarico sia conferito a norma del D.Lgs.39/2010, il revisore, oltre a dover esprimere un giudizio sul fatto che il bilancio sia redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, deve emettere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge e

---

<sup>89</sup> Paragrafo 41(I) – ISA Italia n.700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

indicare se ha riscontrato errori significativi in tale relazione. Queste dichiarazioni vanno a costituire gli “Altri obblighi di reportistica” e possono essere collocate all’interno della medesima sezione relativa all’espressione del giudizio sul bilancio, purché venga chiaramente distinta, oppure in un’apposita sezione, successiva a quella relativa alla revisione contabile, intitolata “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”.

La responsabilità del revisore circa suddetti adempimenti, sono oggetto del principio di revisione SA 720B<sup>90</sup>. Quest’ultimo stabilisce che il revisore, al fine di verificare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, dopo aver analizzato il contenuto della relazione sulla gestione, deve confrontarlo con il bilancio, con i documenti utilizzati per la sua redazione, con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti. Invece, per stabilire se la relazione sulla gestione è conforme alle norme di legge, il revisore deve semplicemente controllare che le informazioni richieste dalla legge siano contenute nella relazione in questione; mentre, per esprimersi su eventuali errori significativi presenti nella relazione sulla gestione, il revisore deve basarsi esclusivamente su quanto raccolto durante lo svolgimento dell’incarico di revisione.

---

<sup>90</sup> SA 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Qualora, il revisore rilevi che la relazione sulla gestione è incoerente con il bilancio, oppure che non è conforme alle norme di legge o che contiene un errore significativo, egli deve discuterne con la direzione, ed in particolare con gli amministratori, al fine di verificare che quanto riscontrato sia effettivamente un'incoerenza, un'assenza di conformità con le norme oppure un errore significativo e valutare se sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oppure alla relazione sulla gestione. Nel caso in cui la direzione decida di non apportare alcuna variazione ai documenti, il revisore deve valutare le conseguenze che tale diniego genera sul suo giudizio circa la coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio, la conformità alle norme di legge e l'individuazione di errori significativi in tale relazione.

Infine, la relazione di revisione deve indicare il nome del responsabile dell'incarico, la firma e la sede del revisore nonché la data del documento, che non può essere antecedente alla data in cui il revisore ha acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi su cui basare il proprio giudizio.

Per quanto attiene il nome del responsabile dell'incarico, la sua indicazione è stata introdotta con la riforma della relazione di revisione ed è stato uno dei punti più discussi della riforma.

Carcello e Li<sup>91</sup>, che hanno condotto uno studio riferendosi al Regno Unito, hanno rilevato che a seguito dell'introduzione dell'obbligo di indicare il nome del responsabile dell'incarico di revisione, si è registrato un miglioramento della qualità della revisione. Tuttavia, tale risultato non sembra essere generale; infatti, di pensiero opposto, c'è la ricerca di Blay et al.<sup>92</sup> che, invece, ha evidenziato come nei Paesi Bassi l'introduzione del suddetto obbligo non ha generato alcun miglioramento nella qualità della revisione.

Alcuni studiosi si sono interrogati su quali siano i fattori determinanti di questi diversi esiti e una delle possibili spiegazioni è che ad essere decisivo sia il contesto in cui tale riforma trova spazio. Infatti, i responsabili dell'incarico di revisione, la cui identità è di dominio pubblico, hanno tutto l'interesse a migliorare la qualità della revisione per non incorrere in responsabilità, in quei Paesi con un più alto livello di rischio di contenzioso (come il Regno Unito) a differenza di quelli appartenenti a Paesi più "pacifici" (come i Paesi Bassi).

---

<sup>91</sup> "Our results are consistent with the argument that requiring an individual audit partner to sign a report improves audit quality by increasing the partner's accountability and transparency of audit reporting (PCAOB 2009)."

J.V. CARCELLO, C. LI, *Costs and Benefits of Requiring an Engagement Partner Signature: Recent Experience in the United Kingdom*, 2013.

<sup>92</sup> "We detect no substantial change in audit quality using multiple measures and sample selection criteria. Although a null result cannot demonstrate that no effect exists, power tests suggest the lack of an economically significant effect. Our results support the arguments of practitioners who believe that mandatory partner signatures will not influence audit quality."

A.D. BLAY, *Audit Quality Effects of an Individual Audit Engagement Partner Signature Mandate*, 2014.



Ad ulteriore conferma di tale spiegazione, ci sarebbe il fatto che, sulla base di un'analisi delle 138 lettere di commento in risposta all'Exposure Draft dello IAASB (2013), sebbene il 67% degli intervistati abbia espresso un parere favorevole circa l'indicazione del nome del responsabile dell'incarico, un sostegno inferiore è stato mostrato dagli Stati Uniti (21%) poiché in questo è vigente un severo regime di responsabilità legale dei revisori e gli USA possono essere considerati come un Paese più litigioso di altri.

Infine, è interessante notare come tutte le Big Four abbiano sostenuto con forza tutte le riforme ad eccezione di questa che è stata supportata solo da una delle suddette società di revisione. Questo, secondo alcuni, sarebbe in linea con le ricerche in materia di attività di lobbying, secondo cui le società di revisione eserciterebbero pressioni per conto dei propri membri, assumendo il punto di vista della maggioranza di essi<sup>93</sup>.

## 2.3 Formazione del giudizio sul bilancio

Il revisore per esprimere un giudizio circa il fatto che il bilancio sia redatto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile deve acquisire una ragionevole sicurezza

---

<sup>93</sup> P. PRASAD, P. CHAND, *The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017.

che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali.

A tal fine deve accertarsi:

- di aver acquisito sufficienti e appropriati elementi probativi;
- che gli errori non corretti, singolarmente o nel complesso, non siano significativi.

In particolare, il revisore deve valutare che:

- il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili scelti e applicati;
- tali principi siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati;
- le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
- le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili;
- il bilancio fornisca un'informativa adeguata che consenta ai potenziali utenti di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni confluite nel bilancio;
- la terminologia utilizzata in bilancio sia appropriata.

Infine, deve assicurarsi che il bilancio fornisca una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. A tal fine, il revisore deve considerare:

- la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso;
- se il bilancio, incluse le note, rappresenti correttamente le operazioni e gli eventi sottostanti.

Al termine di queste valutazioni il revisore potrà emettere un “giudizio senza modifica” oppure un “giudizio con modifica”.

## 2.4 Tipologie di giudizio sul bilancio

Il revisore, chiamato ad esprimere un parere professionale sul bilancio sottoposto a revisione, emetterà un giudizio senza modifica, ossia un giudizio positivo, quando ritiene che il bilancio sia stato redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e quando il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio.

In caso contrario, cioè quando il revisore sulla base degli elementi raccolti conclude che il bilancio nel suo complesso contiene errori significativi oppure quando egli non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio parere professionale, emette un giudizio con modifica, che si concretizza in un giudizio con rilievi, in un giudizio negativo oppure in una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Al riguardo, è bene sottolineare che i principi di revisione internazionali<sup>94</sup> definiscono errore la differenza esistente tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce del bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce dal quadro normativo di riferimento e che tali errori possono derivare da diversi aspetti: dall'inadeguatezza con la quale vengono raccolti ed elaborati i dati, dall'omissione di un importo o di informativa di bilancio, da un'errata stima contabile dovuta alla mancata rilevazione, dalla non corretta interpretazione dei fatti, dalle valutazioni delle stime contabili effettuate dalla direzione oppure dalla inappropriata scelta dei principi contabili. Ovviamente, tali errori possono essere determinati da comportamenti o eventi non intenzionali, ma anche da frodi.

La decisione su quale tra i tre diversi giudizi con modifica sia opportuno scegliere dipende:

1. dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica, cioè dal fatto che il bilancio sia significativamente errato nel caso in cui il revisore abbia acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi oppure possa esserlo nel caso in cui il revisore non sia riuscito ad acquisire i suddetti elementi probativi;

---

<sup>94</sup>Paragrafo 4, ISA Italia n.450 – Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile.

2. dal giudizio professionale del revisore circa la pervasività<sup>95</sup> degli effetti o dei possibili effetti dell'aspetto che dà origine alla modifica sul bilancio.<sup>96</sup>

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Tabella Paragrafo A1, ISA Italia n.705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

Dunque, il revisore emetterà:

- un giudizio con rilievi (qualified opinion) nel caso in cui egli, a prescindere dal fatto che sia riuscito o meno ad acquisire sufficienti ed appropriati elementi

<sup>95</sup> Secondo il Paragrafo 5 dell'ISA Italia n.705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente, sono da considerarsi come pervasivi quegli effetti che:

1. non si limitano a specifici elementi, conti o voci di bilancio;
2. pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
3. con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

<sup>96</sup> Paragrafo 2, ISA Italia n.705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

- probativi, ritenga che gli effetti o i possibili effetti sul bilancio, rispettivamente degli errori individuati o di quelli non individuati, siano significativi ma non pervasivi<sup>97</sup>;
- un giudizio negativo (adverse opinion) nel caso in cui il revisore, sulla base degli elementi raccolti, ritenga che il bilancio sia significativamente errato e gli errori, singolarmente o nel loro insieme, oltre ad essere significativi siano anche pervasivi<sup>98</sup>;
  - una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion) nel caso in cui il revisore non riesca ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati e ritenga che i possibili effetti sul bilancio degli errori non individuati siano significativi e pervasivi. Un'ulteriore fattispecie, seppur più rara, in cui il revisore dichiara di non poter esprimere un giudizio sul bilancio si concretizza nell'ipotesi in cui, nonostante il revisore abbia acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi, si è in presenza di più incertezze, che interagendo tra di loro, potrebbero avere un effetto cumulato sul bilancio.<sup>99</sup>

Qualora il revisore non riesca ad acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi a causa di limitazioni, imposte dalla direzione, alle attività svolgibili dal revisore, successivamente all'accettazione dell'incarico da parte del medesimo, egli

---

<sup>97</sup> Paragrafo 7, ISA Italia n.705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

<sup>98</sup> Paragrafo 8, ISA Italia n.705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

<sup>99</sup> Paragrafi 9, 10, ISA Italia n.705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

dovrà chiedere alla direzione di rimuovere le suddette limitazioni. Nel caso in cui quest'ultima si rifiuti di farlo, il revisore dovrà informarne i responsabili dell'attività di governance<sup>100</sup> (eccetto nei casi in cui questi siano coinvolti nella gestione dell'impresa) e deve valutare la possibilità di svolgere procedure di revisione alternative a quelle non ammesse, utili ad acquisire gli elementi probativi sui quali fondare il giudizio. Laddove, nonostante ciò, il revisore non fosse in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, emetterà un giudizio con rilievi oppure dichiarerà l'impossibilità di esprimere un giudizio secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale. In particolare, nel caso in cui il revisore reputi che i possibili effetti sul bilancio degli errori non individuati siano significativi e pervasivi deve valutare la possibilità di recedere dall'incarico<sup>101</sup> e quando questo non è possibile dichiara l'impossibilità di emettere un giudizio<sup>102</sup>.

Quando il revisore esprime un giudizio con modifica sul bilancio, egli oltre a dover specificare nel titolo del paragrafo "Elementi alla base del giudizio" di quale dei tre tipi di giudizio con modifica si tratta<sup>103</sup>, dovrà descrivere l'aspetto che ha

---

<sup>100</sup> "Responsabili delle attività di governance – La persona o le persone ovvero l'organizzazione o le organizzazioni (fattispecie che non si registra nell'ordinamento giuridico italiano), responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria".

ISA Italia n. 260 – Comunicazione con i responsabili delle attività di governance.

<sup>101</sup> La possibilità di recedere dall'incarico dipende dal grado di completamento dell'incarico al momento in cui la direzione impone la limitazione allo svolgimento della procedura di revisione.

<sup>102</sup> Paragrafi 11-13, ISA Italia n.705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

<sup>103</sup> Il revisore intollererà il paragrafo "Elementi alla base del giudizio" in:  
– "Elementi alla base del giudizio con rilievi";

causato la modifica. Il principio di revisione ISA Italia n.705 analizza tre diversi casi, che un revisore può ritrovarsi a dover fronteggiare.

In primo luogo, se la modifica è stata determinata dalla presenza in bilancio di errori significativi relativi a specifici importi, il revisore, nel suddetto paragrafo, dovrà descrivere e, ove possibile, quantificare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore. Esempi di tali effetti sul bilancio sono: gli effetti sulle imposte, sull'utile netto oppure sul patrimonio netto nel caso in cui siano state sovrastimate le rimanenze.

Se, invece, l'errore significativo riguarda informazioni di natura descrittiva, cioè qualitativa, e non quantitativa, il revisore dovrà spiegare perché ritiene che tali informazioni siano errate.

Infine, se il bilancio contiene un errore significativo in quanto non presenta informazioni obbligatorie, il revisore è tenuto a parlarne con i responsabili delle attività di governance, descrivere la natura delle informazioni mancanti e, ove possibile perché non vietato da leggi o regolamenti, includere tali informazioni. Tale inserimento ovviamente sarà possibile solo nel caso in cui il revisore, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, abbia acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi circa suddette informazioni. Pertanto, l'integrazione delle informazioni omesse non sarà possibile quando queste non siano state

- 
- “Elementi alla base del giudizio negativo”;
  - “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”.



predisposte dalla direzione o comunque non siano disponibili per il revisore oppure quando queste, secondo il giudizio del revisore, siano troppo voluminose.

Inoltre, quando il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, egli deve comunicare ai responsabili dell'attività di governance le ragioni che lo conducono ad emettere tale parere professionale e la formulazione che è intenzionato ad utilizzare nella relazione di revisione. Tale comunicazione, oltre a servire ad informare i responsabili dell'attività di governance sugli aspetti che danno origine al giudizio con modifica, consente al revisore di ottenere un riscontro positivo o negativo da parte della direzione sugli elementi che hanno causato il giudizio con modifica, nonché permette ai responsabili dell'attività di governance di dare maggiori informazioni e spiegazioni al revisore circa le ragioni che hanno determinato il giudizio in questione.

Il revisore, dopo essersi formato un giudizio sul bilancio, può ritenere opportuno richiamare l'attenzione degli utenti su:

1. uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che rivestono un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori stessi, oppure
2. uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori

della revisione contabile, della responsabilità del revisore o della relazione di revisione<sup>104</sup>.

Nel primo caso il revisore dovrà inserire nella relazione di revisione un paragrafo intitolato “Richiami d’informativa” a patto che il revisore non debba, a norma del principio internazionale ISA Italia n.705, esprimere un giudizio con modifica a causa dell’aspetto che vuole evidenziare e a condizione che questo non costituisca un “aspetto chiave della revisione contabile” (qualora si applichi l’ISA Italia n.701, cioè nel caso di revisione di Enti di Interesse Pubblico)<sup>105</sup>.

Le linee guida del principio di revisione internazionale ISA Italia n.706 indicano alcune circostanze in cui il revisore può ritenere necessario l’inserimento di un richiamo d’informativa nella relazione e queste sono:

- un’incertezza relativa all’esito di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;
- l’applicazione anticipata (ove consentita) di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio;

---

<sup>104</sup> ISA Italia n.706 – Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.

<sup>105</sup> Qualora il revisore reputi un aspetto chiave della revisione fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori, egli, non potrà inserirlo in un paragrafo “Richiami d’informativa”, bensì, nel comunicarlo nell’apposita sezione “Aspetti chiave della revisione”, potrà sottolinearne la sua importanza, collocandolo in maniera più evidente (ad esempio per primo) oppure includendo informazioni che mettano in risalto la sua importanza per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori.

Paragrafo A2, ISA Italia n.706 - Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.

- una grave catastrofe che abbia avuto, o continui ad avere, un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
- un evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione.

Constatata l'utilità dell'inserimento nella relazione di revisione di suddetta sezione, è bene sottolineare che lo stesso principio di revisione invita il revisore a ricorrere a tale strumento con estrema cautela in quanto un ampio utilizzo dei richiami di informativa potrebbe generare un effetto opposto a quello per cui sono stati pensati e quindi ridurre l'efficacia della comunicazione del revisore circa tali aspetti.

Nel secondo caso, invece, cioè quando il revisore vuole evidenziare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono ritenuti rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile, della responsabilità del revisore o della relazione di revisione, il revisore, a patto che questo non sia vietato da leggi o regolamenti e che tali aspetti non si concretizzino in un aspetto chiave della revisione contabile, inserisce nella relazione un paragrafo intitolato "Altri aspetti".

Il principio di revisione internazionale offre degli esempi di casi in cui il revisore può ritenere opportuno inserire tale paragrafo. Questa ipotesi potrebbe configurarsi quando il revisore reputa utile comunicare gli aspetti relativi alla

pianificazione e alla portata della revisione contabile<sup>106</sup> oppure quando il revisore, nonostante ne ricorrano i presupposti, non può recedere dall'incarico e quindi vuole indicarne le ragioni.

In ogni caso, quando il revisore intende inserire nella relazione di revisione i predetti paragrafi, dovrà comunicarlo ai responsabili dell'attività di governance così da consentire loro di venire a conoscenza di tale volontà e di richiedere ulteriori chiarimenti sugli aspetti che il revisore vuole evidenziare.

---

<sup>106</sup> Ipotesi valida per gli enti diversi da quelli di Interesse Pubblico, in quanto per questi ultimi l'indicazione di tali informazioni deve essere inserita nella relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 2, lettera e), del Regolamento europeo n. 537/2014.

## 3. KEY AUDIT MATTERS (KAM)

### 3.1 Origine dei KAM

L'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), con il Consultation Paper (CP) intitolato “Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change” (2011), ha rivolto ai principali soggetti coinvolti nel processo di revisione e agli utenti delle relazioni di revisione alcuni quesiti per capire quale fosse la loro visione in tema di utilità della relazione di revisione e ottenere alcuni suggerimenti per il suo miglioramento.

La standardizzazione della relazione di revisione, fino ad allora considerata un punto di forza delle relazioni in quanto consentiva di confrontare i report di diverse entità, iniziò ad essere giudicata come un ostacolo all'acquisizione delle informazioni note al revisore e utili ai fini della comprensione delle specificità dei singoli enti sottoposti a revisione e dell'assunzione di decisioni economiche da parte degli utenti.

Al fine di ridurre il gap informativo e il gap di aspettative, lo IAASB, tra le varie opzioni per il miglioramento della relazione di revisione<sup>107</sup>, presentò la

---

<sup>107</sup> Nel Consultation Paper, nella Sezione III “Exploring Options for Change”, lo IAASB indica come opzioni per migliorare l'utilità delle relazioni dei revisori:

1. cambiare il formato e la struttura della relazione, con una riconsiderazione della presentazione e del posizionamento dei paragrafi (ad esempio quello relativo al giudizio del revisore deve

possibilità di inserire nel report finale di auditing alcuni commenti del revisore (Auditor Commentary) rilevanti per la comprensione, da parte degli utenti, della revisione contabile o del bilancio sottoposto a revisione.

Alcuni esempi di tali informazioni aggiuntive furono:

- le principali aree di rischio di errori significativi identificati dal revisore nei bilanci, comprese le stime contabili critiche o le aree di incertezza circa alcune valutazioni;
- le aree di giudizio significativo del revisore (ad esempio giudizi circa incertezze che l'impresa continui ad operare come un'entità in funzionamento);
- il livello di significatività adottato dal revisore per eseguire la revisione;
- i controlli interni dell'entità;
- le significative difficoltà riscontrate durante la revisione con riferimento a determinate aree e le soluzioni adottate per la loro mitigazione.

Tuttavia, lo stesso IAASB, nel descrivere le suddette possibilità e nel rivolgere agli intervistati le domande riguardanti tale tema<sup>108</sup> evidenziò il possibile

---

essere collocato come primo paragrafo) e con una spiegazione dei moltissimi termini tecnici utilizzati (che in quanto tali non sono di facile comprensione per tutti);

2. fare maggiore chiarezza sulla posizione assunta dal revisore in ordine alle altre informazioni contenute nei bilanci;
3. fornire commenti dei revisori circa questioni rilevanti per la comprensione della revisione contabile o del bilancio sottoposto a revisione;
4. rafforzare il modello di rendicontazione del governo societario;
5. spingere il revisore a fornire altre garanzie o servizi correlati su informazioni che non rientrano nell'ambito della revisione contabile.

<sup>108</sup> Questions 8-9-10 del Consultaion Paper: Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change, IAASB, 2011.

pericolo, che la fornitura di queste informazioni avrebbe potuto produrre, cioè accrescere la confusione degli utenti.

Successivamente al suddetto Consultation Paper, lo IAASB emise nel 2012 un invito a commentare (ITC)<sup>109</sup> e nel luglio 2013 un Exposure Draft<sup>110</sup> (ED).

Con riferimento al tema oggetto della tesi, si è assistito ad una modifica tra quanto lo IAASB indicò nell'Invitation to Comment (2012) e quanto stabilito nell'Exposure Draft (2013): nel primo documento si faceva riferimento al più ampio concetto di “auditor commentary” e nel secondo a quello più limitato di “key audit matters”. A tal proposito, sembra che determinanti nel generare suddetta modifica siano stati gli atteggiamenti più scettici, nei confronti dell’“auditor commentary”, degli intervistati nordamericani. Infatti, rispetto al concetto di “auditor commentary”, quello di “key audit matters” è molto più in linea con quello di “critical audit matters”, introdotto con la riforma suggerita dal PCAOB<sup>111</sup>. Questa convergenza non sorprende dato il desiderio di uniformare a livello internazionale i principi e i processi di revisione e dato che gli intervistati statunitensi partecipano

---

<sup>109</sup> Invitation to comment. Improving the auditor's report, IAASB, 2012.

<sup>110</sup> Proposed New and Revised International Standards on Auditing. An invitation to comment, IAASB, 2013.

<sup>111</sup> Il PCAOB (Public Over Accounting Oversight Board) è una società senza scopo di lucro istituita dal Congresso degli Stati Uniti d'America per supervisionare la revisione delle società pubbliche al fine di proteggere gli investitori e l'interesse pubblico promuovendo relazioni di audit informative, accurate e indipendenti. Il PCAOB sovrintende anche alle revisioni contabili di broker e rivenditori, comprese le relazioni di conformità presentate ai sensi delle leggi federali sui titoli, per promuovere la protezione degli investitori.

*www.pcaobus.org*

sia alle consultazioni dello IAASB che a quelle del PCAOB<sup>112</sup>. Pertanto, nel piano di potenziamento della relazione di revisione, proposto nell'Exposure Draft, ha trovato spazio la bozza di un nuovo standard: l'ISA 701 – “Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report”, il quale prevedeva la comunicazione da parte dei revisori di quegli aspetti che, secondo il loro giudizio professionale, fossero stati più significativi durante la revisione del bilancio.

I soggetti chiamati ad esprimere un parere circa le misure pensate dallo IAASB hanno risposto attraverso delle lettere di commento, tutte pervenute entro il Novembre 2013, poi pubblicate nel sito web dello IAASB.

Per capire quale sia stato l'esito di tali interviste e, quindi, la percezione dei diversi stakeholders della riforma promossa dallo IAASB e in particolare l'opinione circa l'introduzione dei KAM, può essere utile considerare lo studio condotto nel 2017 da Pranil Prasad e Parmod Chand<sup>113</sup>, intitolato “The Changing Face of the Auditor’s Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements”. Tale ricerca analizza le 138 lettere di risposta all'Exposure Draft dello IAASB,

---

<sup>112</sup> R. SIMNETT, A. HUGGINS, *Enhancing the Auditor’s Report: To What Extent is there Support for the IAASB’s Proposed Changes?*, Australian School of Business – University of New South Wales, 17 Aprile 2014.

<sup>113</sup> Macquarie University, Australia.



inviata dai soggetti intervistati appartenenti a 42 diverse giurisdizioni e raggruppabili in 10 diverse categorie di stakeholders<sup>114</sup>.

Considerando la prima domanda posta dallo IAASB, con la quale agli utenti viene chiesto se la sezione KAM sia in grado di incrementare l'utilità della relazione di revisione<sup>115</sup>, lo studio in questione mostra che:

- l'80% degli intervistati ha espresso un parere positivo (seppure una parte di essi ha sollevato alcuni dubbi su come tale principio troverà applicazione e sui suoi potenziali costi e benefici);
- il 14% si è opposto alla riforma;
- il 6% si è astenuto dal rispondere.

---

<sup>114</sup> Lo IAASB divide gli intervistati in 10 gruppi, ciascuno dei quali presenta il seguente tasso di partecipazione all'iniziativa dello IAASB:

- investitori e analisti (9%);
- responsabili dell'attività di governance (1%);
- autorità di regolamentazione e organi di controllo della revisione (12%);
- organismi di standardizzazione indipendente (9%);
- società di revisione (12%);
- revisori del settore pubblico (10%);
- preparatori (6%);
- organi membri e altre organizzazioni professionali (30%);
- accademici (6%);
- individui e altri soggetti (5%).

P. PRASAD, P. CHAND, *The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017.

<sup>115</sup> Question 1: "Do users of the audited financial statements believe that the introduction of a new section in the auditor's report describing the matters the auditor determined to be of most significance in the audit will enhance the usefulness of the auditor's report? If not, why?"

*Proposed New and Revised International Standards on Auditing. An invitation to comment*, IAASB, 2013.

ED Respondent Groups	Communicating Key Audit Matter Information in the Audit Report			
	Frequency (%) of Overall Position			
	Support	Oppose	No Opinion	Total
Investors and analysts	11 (92)	1(8)	0(0)	12(9)
Those charged with governance	1(100)	0(0)	0(0)	1(1)
Regulators and audit oversight bodies	13(81)	2(13)	1(6)	16(12)
National standard setters	11(92)	0(0)	1(8)	12(9)
Accounting firms	13(81)	2(13)	1(6)	16(12)
Public sector auditors	9(64)	3(21)	2(15)	14(10)
Preparers	2(22)	7(78)	0(0)	9(6)
Member bodies and other professional organisations	37(88)	3(7)	2(5)	42(30)
Academics	7(78)	0(0)	2(22)	9(6)
Individuals and others	6(86)	1(14)	0(0)	7(5)
<b>Total</b>	<b>110(80)</b>	<b>19(14)</b>	<b>9(6)</b>	<b>138</b>

Table 3 Responses to the 2013 IAASB exposure draft on the audit report reforms, *The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, pg. 9.

Procedendo ad analizzare il voto delle singole categorie di stakeholders, si evince che la proposta di introdurre un paragrafo relativo ai KAM ha ricevuto un grande consenso da tutti i gruppi, ad eccezione dei “preparatori”, che hanno risposto positivamente solo per il 22%. Questo risultato negativo, tuttavia, può essere giustificato dalla tendenza dei “preparatori” a supportare cambiamenti nella contabilità o negli standards della revisione, solo quando questi generano dei benefici per sé e tale condizione chiaramente non si verifica nel caso in questione<sup>116</sup>.

<sup>116</sup> P. PRASAD, P. CHAND, *The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017.

Lo IAASB, al fine di incrementare il valore informativo della relazione di revisione e la trasparenza sulle attività svolte dal revisore in virtù dell'incarico assegnatogli, il 14 Gennaio 2015 ha ufficialmente emanato l'“ISA 701 – Communicating Key Audit Matters In The Independent Auditor's Report”.

### 3.2 ISA Italia n.701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.

L'ISA Italia n. 701, relativo alla comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente, è entrato in vigore per la prima volta per le revisioni contabili dei bilanci degli Enti di Interesse Pubblico relativi ai periodi amministrativi con decorrenza dal 17 giugno 2016.

Il principio di revisione in questione prevede che i revisori e le società di revisione, incaricati della revisione contabile di Enti di Interesse Pubblico, dopo essersi formati un giudizio sul bilancio, comunichino in un apposito paragrafo della relazione di revisione gli “aspetti chiave della revisione” (*Key Audit Matters – KAM*), cioè “quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame”<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Paragrafo 8, ISA Italia n. 701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.

Tali aspetti sono individuati tra quelli che sono stati oggetto di comunicazione con i responsabili dell'attività di governance, che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore<sup>118</sup> e che sono risultati come più significativi<sup>119</sup> nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Inoltre, in accordo con quanto previsto dal Regolamento europeo n.537/2014<sup>120</sup>, tra i KAM devono essere inclusi anche “i più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode”.

Il principio di revisione ISA Italia n.701, oltre a fornire una definizione dei KAM e una dettagliata linea guida per la loro individuazione, indica anche il contenuto e la struttura della sezione “Aspetti chiave della revisione contabile”.

Nello specifico, è previsto che tale paragrafo comprenda una parte introduttiva nella quale venga indicata la definizione di *Key Audit Matters* e venga

---

<sup>118</sup> Il revisore, per determinare quali tra gli aspetti comunicati ai responsabili dell'attività di governance devono essere inclusi nel paragrafo relativo ai *Key Audit Matters*, deve considerare:

- le aree per le quali è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi oppure sono stati identificati rischi significativi;
- i giudizi più significativi circa quelle aree del bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un elevato grado di incertezza;
- l'effetto sulla revisione contabile prodotto da eventi od operazioni verificatesi nel corso del periodo amministrativo di riferimento.

<sup>119</sup> Per capire se un aspetto, oggetto di comunicazione con i responsabili dell'attività di governance e che ha richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore, è significativo nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame, si consideri ad esempio se l'aspetto è importante per la comprensione del bilancio nel suo complesso da parte dei potenziali utilizzatori, la natura e la significatività degli errori corretti e di quelli cumulati e non corretti relativi a tale aspetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ecc.

Paragrafo A29, ISA Italia n.701 - Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.

<sup>120</sup> Art.10, par. 2, lettera c).

specificato che “su tali aspetti il revisore non esprime un giudizio separato”. Inoltre, il revisore nel descrivere ogni aspetto chiave della revisione individuato, deve:

- attribuire un sottotitolo appropriato;
- spiegare perché l’aspetto in questione è stato riconosciuto come un KAM;
- descrivere come è stato affrontato l’aspetto nell’ambito della revisione, cioè l’approccio di revisione adottato, le procedure di revisione svolte e le osservazioni principali.

Infine, è necessario sottolineare che, sebbene un aspetto che dà origine ad un giudizio con modifica o un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento rappresentino di per sé degli aspetti chiave della revisione, questi non devono essere inclusi nel paragrafo relativo ai KAM, bensì nelle apposite sezioni<sup>121</sup> e il revisore si deve limitare nel paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione ad operare un richiamo a suddette sezioni.

---

<sup>121</sup> “Elementi alla base del giudizio con rilievi (negativo)” o alla sezione “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”.

Paragrafo 15, ISA Italia n. 701 - Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.

### 3.3 Gli effetti dell'introduzione dei Key Audit Matters

La riforma della relazione di revisione ha rappresentato un cambiamento cruciale della revisione contabile ed è stata finalizzata a ridurre il gap informativo esistente e, quindi, a soddisfare le maggiori esigenze degli utenti della relazione di revisione, i quali da tempo ne denunciavano una carenza di informazioni utili.

#### 3.3.1 Gli effetti positivi dei Key Audit Matters sul gap informativo

Tra le tante novità della relazione di revisione, una delle più importanti è stata sicuramente l'introduzione del paragrafo relativo ai *Key Audit Matters*, in grado di incrementare il valore informativo della relazione di revisione<sup>122</sup> e la consapevolezza degli utenti sulle questioni significative affrontate dal revisore durante lo svolgimento del suo incarico, nonché sul lavoro da lui svolto<sup>123 124</sup>.

Data la rilevanza di tali questioni, gli studiosi e i professionisti si sono a lungo interrogati su quali sarebbero state le conseguenze di questo cambiamento e, in particolare, molti di essi si sono concentrati sui possibili effetti dei KAM sul

---

<sup>122</sup> “The communication of KAMs in the auditor’s report should contribute to enhancing its informational value to all users”

ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED, 2014.

<sup>123</sup> “. . . the inclusion of KAM, if done well, in the auditor’s report has the potential to increase the value of the audit to users by increasing their awareness of significant matters that the auditor addressed during the audit and by increasing their understanding of the work performed by the auditor.”

ICAA, 2013

<sup>124</sup> P. PRASAD, P. CHAND, *The Changing Face of the Auditor’s Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017, pg.13.

mercato, sulle decisioni degli investitori, sulla responsabilità dei revisori, sulla qualità e sui costi della revisione prendendo in considerazione anche “concetti” equivalenti quali i CAM (Critical Audit Matters)<sup>125</sup> e i JoA (Justifications of Assessments)<sup>126</sup>, che sono stati introdotti rispettivamente negli Stati Uniti e in Francia con il medesimo scopo.

Ai fini della presente trattazione, si ritiene che i risultati degli studi che prendono in esame i Critical Audit Matters e i Justifications of Assessments, valgono anche per i Key Audit Matters proprio perché sono considerati concetti equivalenti.

Innanzitutto, molti studiosi si sono chiesti se l’introduzione dei KAM sia in grado di consentire il raggiungimento dell’obiettivo per il quale essi sono stati pensati, cioè ridurre il gap informativo e, quindi, fornire agli utenti della relazione di revisione quelle maggiori informazioni di cui necessitano. Il raggiungimento di

---

<sup>125</sup> I CAM (Critical Audit Matters) possono essere definiti come quegli aspetti della revisione contabile che il revisore deve comunicare al comitato di revisione contabile e che si riferiscono a conti o informazioni significativi ai fini del bilancio e che necessitano di un giudizio impegnativo, soggettivo o complesso del revisore. I CAM sono entrati in vigore per la prima volta per le *accelerated filers* di grandi dimensioni per gli esercizi finanziari che sono terminati il 30 giugno 2019 o successivamente e per le altre società tenute a comunicare i CAM per gli esercizi finanziari che terminano il 15 dicembre 2020 o successivamente.

M. L. MURPHY, *Critical audit matters: What firms are reporting*, Journal of Accountancy, 2019.

<sup>126</sup> I Justification of Assessments (Joa), sono stati introdotti dal Financial Security Act (Assemblée Nationale française 2003) e sono disciplinati dall’articolo L.823-9 del Codice commerciale francese, che impone al revisore di “giustificare” nella relazione le sue valutazioni e le sue scoperte. I JoA sono poi oggetto di uno specifico standard professionale: “NEP 705: Justification of assessments”, che fornisce al revisore una guida su come concretizzare i JoA.

J. BÉDARD et al., *Costs and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience*, 2014, pg.7.

tale obiettivo può essere misurato attraverso la percezione da parte degli stakeholders dell'*information value* della relazione di revisione. Al riguardo, ci sono due differenti correnti di pensiero: c'è chi ritiene che l'asimmetria informativa sarà ridotta con la comunicazione dei KAM e, pertanto, attribuiscono a questa una reale funzione informativa<sup>127</sup> e altri che considerano la divulgazione dei KAM come prettamente simbolica<sup>128</sup>.

Sirois et al. hanno condotto un esperimento sulla percezione degli investitori non professionisti del paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione e i risultati mostrano che la divulgazione dei KAM nella relazione di revisione incide in maniera significativa sull'acquisizione da parte degli utenti delle informazioni contenute nei rendiconti finanziari. Nello specifico, la sezione KAM è in grado di condurre l'attenzione degli utenti su questioni che probabilmente sarebbero state trascurate e aiutare gli utilizzatori dei rendiconti finanziari a rintracciare determinate questioni nell'informativa di bilancio. Pertanto, questo studio è in grado di placare i timori, espressi anche dallo IAASB, circa la possibilità che la sezione dei KAM avrebbe potuto creare confusione tra gli utilizzatori della relazione. Infatti, gli accademici affermano che gli aspetti chiave della revisione

---

<sup>127</sup> Tiron-Tudor et al. (2018); Prasad e Chand (2017); Trpeska et al. (2017); Sneller et al. (2016); Christensen et al. (2014); Sirois et al. (2014).

P. VELTE, J. ISSA, *The impact of Key Audit Matter (KAM) Disclosure in Audit Reports on Stakeholders' Reactions: a Literature Review*, 2019.

<sup>128</sup> Pelzer (2016), Bédard et al (2014).

P. VELTE, J. ISSA, *The impact of Key Audit Matter (KAM) Disclosure in Audit Reports on Stakeholders' Reactions: a Literature Review*, 2019.



contabile fungono, in un certo qual modo, da linee guida per gli utenti nella lettura e comprensione dei bilanci delle società e che gli effetti, riscontrati nel loro lavoro, potrebbero essere ancora più evidenti nella realtà data la maggiore complessità dei bilanci rispetto a quelli utilizzati nell'ambito della ricerca<sup>129</sup>. Quanto appena descritto rappresenta una funzione fondamentale visto che alcuni studiosi ritengono che gli individui hanno competenze limitate e probabilmente non sono in grado di codificare informazioni che non attirano la loro attenzione o che richiedono elaborazioni significative<sup>130</sup>.

Lo stesso tema è stato trattato da Christensen et al., che, indagando sulle reazioni degli investitori non professionisti all'introduzione della sezione CAM<sup>131</sup>,

---

<sup>129</sup> “Our results suggests that the communication of key audit matters in the auditor report as proposed by the IAASB and the PCAOB provides a roadmap that help users navigate through financial statements and focus on matters highlighted by the auditor. In real life this effect might even be greater because the financial statements are more complex than those used in our experiment.”

L. SIROIS et al., *The Informational Value of Key Audit Matters in the Auditor's Report: Evidence from an Eye-tracking Study*, 2014.

<sup>130</sup> “Our approach departs from existing theory in assuming that investors have limited attention and processing power... In our model, owing to limits to investor attention, information that is presented in salient, easily processed form is assumed to be absorbed more easily than information that is less salient, or that is only implicit in the public information set. thus, investors neglect relevant aspects of the economic environments they face.”

D. HIRSHLEIFER e S.H.TEOH, *Limited Attention, Information Disclosure and Financial Reporting*, 2003.

<sup>131</sup> Per lo studio sono stati considerati investitori non professionisti (ex allievi di una *business school* di una grande università pubblica) che dichiarano di investire in titoli e di fare valutazioni dei dati finanziari aziendali autonomamente. Ad alcuni di questi soggetti è stata fornita una relazione di revisione senza comunicazione dei CAM e ad altri una relazione nella quale, invece, viene indicato un aspetto chiave della revisione, che si concretizza in una significativa incertezza circa l'attendibilità della stima del fair value. Da tale esperimento si evince che i soggetti che hanno potuto usufruire della relazione di revisione contenente il paragrafo CAM hanno maggiori probabilità di smettere di considerare la società in questione come un investimento, rispetto ai soggetti che, invece, hanno ricevuto una relazione senza suddetto paragrafo. Certamente tra i limiti di questo studio vi è

hanno riscontrato che tale paragrafo produce sia un effetto informativo che un effetto di *source credibility*. In particolare, con il primo si intende il fatto che le informazioni divulgate dai revisori con il paragrafo KAM, combinate con le informazioni diffuse dal management della società attraverso le note di bilancio, siano in grado di influenzare le decisioni di investimento degli stakeholders più di quanto non riescano a fare le sole note della direzione. Con effetto di *source credibility*, invece, si fa riferimento al diverso valore delle informazioni a seconda della loro fonte di provenienza. Questo si traduce nel fatto che le informazioni comunicate dal revisore attraverso il paragrafo KAM hanno un maggiore peso sulle decisioni degli investitori, rispetto a quelle provenienti dalla direzione della società<sup>132</sup>.

Un altro studio molto interessante è quello condotto da Köhler et al., i quali, oltre ad analizzare la reazione degli investitori non professionisti, come fatto già da Sirois et al. (2014) e da Christensen et al. (2014), hanno considerato anche le

---

il fatto che ad essere state considerate sono solo le reazioni degli investitori a questa tipologia di CAM.

<sup>132</sup> “We find that participants receiving an audit report with a CAM paragraph are more likely to stop considering the firm as an investment than are participants receiving a traditional audit report without a CAM paragraph. This finding represents an information effect, because footnote disclosure combined with the CAM paragraph influences investment decisions more than footnote disclosure alone. We also find that participants receiving the CAM paragraph in the audit report are more likely to stop considering the firm as an investment than are those receiving the same information from the CAM paragraph in the footnotes. This finding represents a source credibility effect, because the source of the CAM paragraph information outweighs the paragraph’s information effect. Our results indicate that a CAM paragraph in the audit report can create an actionable effect distinct from that of footnote disclosure.”

B.E. CHRISTENSEN et al., *Do Critical Audit Matter Paragraphs in the Audit Report Change Nonprofessional Investors’ Decision to Invest*, 2014.

reazioni degli investitori professionisti<sup>133</sup>. La loro analisi si concentra su due indicatori del valore informativo dei KAM: la capacità di modificare le valutazioni degli utenti circa la situazione economica della società e la capacità di influire sulla sicurezza degli utenti nel compiere tali valutazioni. Per capire le reazioni degli investitori, gli studiosi hanno manipolato le relazioni di revisione introducendo una sezione KAM relativa ad una possibile svalutazione futura dell'avviamento; nello specifico hanno effettuato due tipologie di manipolazioni: una avente carattere positivo<sup>134</sup> e una avente carattere negativo<sup>135</sup>. Apparentemente sembrerebbe lecito aspettarsi che, con riferimento al primo indicatore, la valutazione da parte degli utenti della situazione economica dell'entità sarà peggiore nel caso di KAM negativo rispetto al caso in cui il KAM comunicato sia positivo e che, con riferimento al secondo indicatore, la sicurezza degli utenti nel compiere le valutazioni sarà maggiore in ogni caso (sia nel caso della manipolazione positiva che in quello della manipolazione negativa) perché in entrambi i casi aumenterebbe la conoscenza che gli utenti hanno della società. Tuttavia, in realtà, i risultati relativi al primo indicatore mostrano che gli investitori professionisti valutano in maniera negativa la sezione KAM "positiva", in quanto percepita come una sorta di

---

<sup>133</sup> È stato considerato un campione composto da 89 investitori professionisti e 69 non professionisti.

<sup>134</sup> "Only large changes in the key assumptions used could give rise to an impairment of the goodwill balance in the future".

<sup>135</sup> "Already small changes in the key assumptions used could give rise to an impairment of the goodwill balance in the future".

moderazione viste le difficoltà che il revisore si trova a dover affrontare durante lo svolgimento del proprio incarico e, quindi, la considerano un ostacolo all'apertura e alla correttezza della relazione di revisione, mentre apprezzano la sezione KAM "negativa" poiché reputata come un segnale utile in grado di richiamare la loro attenzione su problemi trascurati. Invece, per quanto concerne gli investitori non professionisti, i risultati della ricerca sono diversi da quelli ottenuti da Christensen et al. e da Sirois et al.; infatti, questi evidenziano che la sezione KAM (sia positiva che negativa) non ha alcun valore comunicativo per loro in quanto probabilmente essi riscontrano delle difficoltà nell'elaborazione delle informazioni contenute in tale paragrafo<sup>136</sup>.

Di parere opposto ai precedenti ci sono Bédard et al.<sup>137</sup>, che, partendo dal presupposto che la relazione di revisione ha un valore più che altro simbolico, credono che modifiche al suo contenuto, come l'introduzione dei *Justifications of*

---

<sup>136</sup> "These results suggest that from an investment professionals' perspective, the KAM section with a positive tendency is rather ill-perceived as a kind of appeasement given the challenges the auditor had faced during the audit, while the KAM section with a negative tendency is rather well-perceived as a helpful signal that draws the investment professionals' attention to issues that they had not been aware of before. Thus, neither preparers nor audit committees or auditors need to fear that the disclosure of critical entity-related information leads to negative implications; in contrast, investment professionals value this information positively. Contrary to our main analysis, our additional analysis with nonprofessional investors suggests that a KAM section has no communicative value. In particular, we do not find significant differences for the two dimensions of communicative value or any other variable captured in our experiment between groups. Hence, we conclude that non-professional investors have difficulties with processing the information conveyed with a KAM section."

A.G. KÖHLER et al., *The Effects of Key Audit Matters on the Auditor's Report's Communicative Value: Experimental Evidence from Investment Professionals and Non-professional Investors*, 2016.

<sup>137</sup> Bédard et al. considerano sia gli investitori professionisti che gli investitori non professionisti.

*Assessments*, non produrranno alcun effetto informativo sul mercato<sup>138</sup>. Tale pensiero viene confermato dal risultato del loro studio circa l'evoluzione del *Cumulative Abnormal Return*<sup>139</sup> (spesso utilizzato per misurare l'impatto delle informazioni sul prezzo delle azioni), nel periodo pre e post riforma della relazione di revisione (2000-2011), che ha evidenziato come non si sia registrato alcun significativo cambiamento in ordine a tale indicatore, dimostrando, pertanto, che l'introduzione dei JoA non ha determinato una maggiore divulgazione di informazioni significative. Le ragioni alla base delle differenze nei risultati dei suddetti studi potrebbero essere molteplici. Innanzitutto, una spiegazione potrebbe essere che i risultati degli studi sono influenzati dal campione dei soggetti intervistati e, di conseguenza, vi sarebbero differenze tra gli studi che considerano solo investitori non professionisti (ad esempio Christensen et al.) e gli studi che, invece, considerano investitori professionisti e non professionisti (ad esempio Bédard et al.). Ad avvalorare tale tesi ci sarebbero evidenze empiriche secondo le quali investitori professionisti e investitori non professionisti acquisiscono e utilizzano le informazioni finanziarie in maniera diversa. Questo farebbe sì che le

---

<sup>138</sup> “We confirm that additional disclosures by auditors have no informative content (no reaction of the financial market) and do not affect the key characteristics of the audit (quality, efficiency, cost). Therefore, we confirm that the content of an audit report, even more detailed, remains essentially symbolic (Church et al. 2008; Mock et al. 2013).”

J. BÉDARD et al., *Costs and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience*, 2014.

<sup>139</sup> Cumulative Abnormal Return (CAR): sum of the differences between the expected return on a stock and the actual return.

[www.nasdaq.com/glossary](http://www.nasdaq.com/glossary).

informazioni hanno un differente impatto sulle due tipologie di investitori e, quindi, generano reazioni diverse<sup>140</sup>. Inoltre, un'altra ragione alla base della discordanza dei suddetti risultati è che la reazione all'introduzione dei JoA potrebbe non coincidere con la reazione all'introduzione dei KAM in quanto questa potrebbe essere influenzata da un contesto diverso da quello francese, che è molto particolare poiché la maggior parte dei revisori esprime un giudizio molto chiaro e gli stakeholders raramente citano in giudizio i revisori<sup>141</sup>.

In conclusione, si può affermare che, ad oggi, non vi è ancora una chiara visione se i KAM siano in grado di ridurre il gap informativo tanto criticato e questo è causato sia dal fatto che l'introduzione dei KAM è molto recente e, di conseguenza, oltre ad essere relativamente pochi gli studi che trattano tale tema, lo sono anche le "prove" sulle quali tali studi possono basarsi, sia dall'assenza di conoscenza sull'evoluzione futura di tale paragrafo.

---

<sup>140</sup> P. PRASAD, P. CHAND, *The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017, pg.5.

<sup>141</sup> "However, our results, and their potential consequences for future regulation concerning KAM, should be discussed carefully...the French context is very specific. Almost all auditors' opinions are clean and the shareholders rarely sue auditors. In addition, the auditing standards regarding the identification are very general compared to the IAASB and PCAOB proposals."

J. BÉDARD et al., *Costs and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience*, 2014.

### 3.3.2 *Gli effetti negativi dei Key Audit Matters sul gap informativo*

La dottrina e la prassi hanno manifestato preoccupazioni per il fatto che nel tempo i KAM, dal costituire un paragrafo “su misura” per la singola entità, nel quale il revisore indica chiaramente quelli che sono stati gli aspetti più significativi della revisione contabile, diventi un *boilerplate*, cioè una sezione standardizzata, incapace di adempiere allo scopo per cui è stata pensata<sup>142</sup>.

Inoltre, secondo alcuni, ad essere determinante è anche l’impatto che il paragrafo dei KAM avrà sulla lunghezza della relazione di revisione<sup>143</sup> in quanto un’eccessiva ampiezza del paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione potrebbe far desistere i destinatari della relazione dal leggerla interamente e questo, dunque, si tradurrebbe in un’incapacità dei KAM di colmare l’inadeguatezza informativa della relazione denunciata dagli stakeholders.

Quanto appena detto, sarebbe confermato dalla ricerca di Sirois et al. che, sottoponendo all’attenzione dei partecipanti all’esperimento due relazioni di revisione: una nella quale venivano individuati tre CAM e una nella quale ne veniva

---

<sup>142</sup> P. PRASAD, P. CHAND, *The Changing Face of the Auditor’s Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017, pg.13.

<sup>143</sup> “...four or more pages [of the audit report] may be off-putting for users to read. Also a report of that length would likely mean the importance of the opinion could be lost. Both of these would negate any value of the additional information.”

ICCA, 2014.

indicato solo uno, mostra che gli investitori attribuiscono un valore informativo inferiore alle relazioni nelle quali il revisore rivela più CAM<sup>144</sup>.

Altri timori sorgono in relazione all'impatto che la sezione relativa agli aspetti chiave della revisione può avere sui costi della revisione, che sono direttamente proporzionali alle risorse professionali e alle ore impiegate per lo svolgimento dell'incarico.

Molti revisori, nei commenti in risposta all'Exposure Draft, avevano sottolineato che l'introduzione del paragrafo relativo ai *Key Audit Matters* avrebbe potuto aumentare il lavoro del revisore al fine di rispondere in maniera adeguata alle richieste dell'ISA 701 e questo, di conseguenza, avrebbe portato ad un incremento dei costi della revisione con un inevitabile loro trasferimento ai clienti, sottoforma di compensi della revisione<sup>145</sup>.

È interessante notare come tale timore non sia stato mostrato dalle Big Four bensì dalle società di revisione più piccole. Questo potrebbe essere giustificato dal

---

<sup>144</sup> "The number of matters mentioned in the report (one versus three) also has an effect on their information acquisition. Specifically, users accessed more rapidly an item mentioned in the audit report and gave it a higher level of attention when there is only one matter communicated in the audit report than when three matters were communicated"

L. SIROIS et al., *The Informational Value of Key Audit Matters in the Auditor's Report: Evidence from an Eye-tracking Study*, 2014.

<sup>145</sup> "...the proposed auditor reporting requirements will introduce considerable additional costs for the audit firm while the benefits anticipated are not entirely clear. When there are any modifications to the auditor's report under the current reporting regime, significant time is needed for internal consultations with the engagement quality control review partner (EQCR), technical and other experts, and practice risk management, and then significant further time for consultation with the client. The time taken to finalise an auditor's report is rarely recoverable in the audit fees charged."

PITCHER PARTNERS, 2013.



fatto che i costi della revisione sono proporzionalmente maggiori per le società di revisione più piccole che, a differenza delle Big Four che hanno un volume d'affari molto maggiore, non riescono a sfruttare i vantaggi delle economie di scala e, quindi, si ritroveranno a dover sostenere elevati costi iniziali per l'aggiornamento delle procedure e la formazione del personale per l'individuazione degli aspetti chiave della revisione.

Tuttavia, quanto appena detto secondo molti non è vero poiché la comunicazione dei KAM non implica un maggiore sforzo per il revisore nell'individuazione degli aspetti chiave della revisione in quanto egli, svolgendo la revisione contabile di un bilancio, già conosce quegli aspetti che sono stati più significativi e che, pertanto, si configurano come KAM; dunque, quanto richiesto dall'ISA 701 è “semplicemente” la comunicazione agli utenti di tali questioni<sup>146</sup>.

Vista la rilevanza di tale tema, alcuni studiosi hanno deciso di condurre delle ricerche per comprendere le reali conseguenze dell'introduzione del paragrafo KAM sui costi, o meglio dire sui compensi della revisione contabile. Anche in questo caso i risultati degli studi si sono dimostrati essere contrastanti: secondo Bédard et al. la comunicazione dei JoA non ha determinato un aumento degli *audit*

---

<sup>146</sup> “We believe that the information in the completion memo should serve as the basis for identifying and reporting the information in the critical audit matters. Therefore, we are not suggesting any change in audit scope or additional procedures, rather that the auditor simply report what was done in conducting the audit, using information already largely contained in the audit completion memo. Increased costs in this regard ought to be minimal.”

CFA INSTITUTE, 2013.

*fees*<sup>147</sup>, mentre altri studiosi<sup>148</sup> ritengono che ci sia stato un effettivo incremento dei compensi successivamente all'introduzione del paragrafo relativo ai KAM nella relazione di revisione. Tra questi troviamo Ianniello che sulla base dell'analisi condotta su un campione di società italiane ha riscontrato un significativo incremento del 13% dei compensi richiesti per la revisione; aumento probabilmente causato dall'impatto che l'onere di comunicare gli aspetti chiave della revisione ha avuto sui processi di revisione e quindi sui costi. Ciononostante, lo stesso autore nel suo studio spiega le ragioni per le quali i suoi risultati devono essere letti con cautela<sup>149</sup>.

---

<sup>147</sup> “Thus, the additional work required for the determination, preparation of language for communication, and documentation of critical audit matters in the audit report seems not to alter the amounts paid by the clients. This suggests that these extra costs are marginal. It should be reminded, however, that because audit fees are not available for the pre-JOA period, we can only test the effect on audit fees of the number of matters and of the introduction of new ones, and not of the implementation of JOA section itself.”

J. BÉDARD et al., *Costs and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience*, 2014.

<sup>148</sup> “In cross-sectional tests, we find that the number of KAMs, the uniqueness of KAMs in relation to the sample, the auditor or the industry unique are associated with audit fees, both in the first year of reporting and in the prior year. Indeed, given the function of KAMs it would be surprising if underlying financial statement risk was not priced by the auditor.”

M. ALMULLA, M.E. BRADBURY, *Auditor, Client, and Investor Consequences of the Enhanced Auditor's Report*, 2018.

“This study investigates the impact of the reporting changes on audit quality and audit cost (audit fees). Using a balanced sample of listed companies in New Zealand, the study documents that upon the adoption of the new audit reporting regime, audit quality has improved (as proxied by a reduction in absolute abnormal accruals). In addition, associated with this improvement in audit quality is an increase in audit fees.”

H. LI et al., *Assessing the Impact of the New Auditor's Report*, 2018.

<sup>149</sup> “L'aumento significativo del costo della revisione nel campione esaminato viene confermato dall'analisi univariata, ma non dall'analisi multivariata.”

G. IANNIELLO et al., *Key Audit Matters: Prime evidenze sull'utilizzo della forma estesa della relazione del revisore*, 2018.

### 3.3.3 Gli effetti dei Key Audit Matters sull'audit quality

Un altro tema che ha dato luogo ad una serie di commenti da parte degli intervistati dello IAASB, in occasione dell'Exposure Draft, è se l'introduzione del paragrafo KAM sia in grado di influenzare l'*audit quality*. Anche in questo caso sono stati registrati pareri contrastanti, c'è chi ritiene che gli aspetti chiave della revisione saranno in grado di incrementare la qualità della revisione<sup>150</sup> e chi, invece, crede che la richiesta di maggiori informazioni su quegli aspetti che sono stati più significativi nel corso della revisione metteranno i revisori in una "posizione scomoda" e questo, di conseguenza, genererà un impatto negativo sull'*audit quality*<sup>151</sup>.

---

<sup>150</sup> "DTTL, as well as other constituencies, are of the view that the proposed changes may also positively impact audit quality, including providing an opportunity for auditors to further demonstrate use of professional skepticism, one of the important indicators of audit quality."

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED (2013).

<sup>151</sup> "In our view the proposals introduce new risks in audit quality:

- Reporting of KAMs is likely to become a key consideration in audit tenders and decisions to replace auditors;
- Significant audit resources will be diverted to time spent debating the nature of KAMs and the wording of their description both internally within the audit firm, and externally with the client;
- The use of "accounting language" and "audit language" terms and phrases in the auditor's report is likely to increase in order to provide concise explanations of matters identified; the ability of users to understand the intended meaning will be limited to those users who are technical accounting or technical audit experts;
- ...
- Albeit that audit risks are currently documented and addressed through audit methodologies, the introduction of KAMs requires a further "layer" to be separately identified; audit firms will need time to develop training materials and to amend methodologies to promote appropriate documentation of KAMs at every stage of the audit;
- Auditors with only a few listed audit clients may choose not to incur these additional costs and exit the listed company audit market; this will increase audit concentration for those firms with economies of scale that can sustain the investment needed to support increasing auditor reporting requirements."

PITCHER PARTNERS (2013).

Data l'incertezza del tema, molti accademici hanno tentato di dare una risposta a tali questioni; tuttavia, si ritiene che propedeutico alla trattazione di suddetto argomento sia capire cosa si intende per qualità della revisione.

In realtà, ancora ad oggi, nonostante gli sforzi compiuti in passato, non si è riusciti a giungere ad una definizione universalmente riconosciuta di *audit quality* in quanto è un concetto complesso che presenta molte sfaccettature. Pertanto, per comprendere l'essenza di tale argomento è possibile considerare i fattori che lo influenzano, i quali, semplicisticamente, possono essere sintetizzati in:

- input (esperienza e competenze dei revisori, adeguatezza dei processi di revisione, disponibilità di supporto tecnico, ecc.);
- output (la relazione di revisione, che è il principale output ad incidere sull'*audit quality* in quanto è maggiormente esposta al giudizio degli utenti; le comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, ecc.);
- fattori di contesto (solidità del governo societario dell'entità sottoposta a revisione, la legge, i regolamenti, ecc.)<sup>152</sup>.

Da questo si capisce che l'introduzione dei KAM potrebbe avere delle conseguenze sulla qualità della revisione, tuttavia, queste non sono ancora chiare.

Secondo Cade e Hodge, la divulgazione degli aspetti chiave della revisione porta ad un peggioramento della comunicazione tra il revisore e i responsabili delle

---

<sup>152</sup> A. SCHILDER, *Audit Quality. An IAASB Perspective*, IAASB, 2011.

attività di governance e, di conseguenza, ad una riduzione della qualità della revisione<sup>153</sup>. Tale peggioramento sarebbe determinato dal fatto che, secondo alcune ricerche, i paragrafi sugli aspetti chiave della revisione potrebbero ridurre la percezione della qualità della revisione sulle aree individuate come aspetti chiave della revisione<sup>154</sup>, con il risultato che gli individui potrebbero avere meno fiducia nelle informazioni di bilancio identificate come KAM. Pertanto, i responsabili dell'attività di governance al fine di "proteggere" la fiducia che gli investitori ripongono nell'entità, decideranno di ridurre o addirittura nascondere le informazioni al revisore così che questo non avrà molti elementi sulla base dei quali identificare gli aspetti chiave della revisione. Tuttavia, una chiara comunicazione tra revisore e responsabili dell'attività di governance, come anzidetto, è uno dei fattori in grado di influire sulla qualità della revisione.

---

<sup>153</sup> "Results of our experiment suggest that managers may choose to communicate less openly with their auditors if auditors are required to disclose details concerning the firm's accounting estimates, regardless of the affect-based trust a manager has in her auditor. Results further suggest that communication may not be harmed if auditors are only required to include information specific to audit procedures in their audit reports, particularly if a manager trusts her auditor."

N. CADE, F. HODGE, *The effect of expanding the audit report on managers' communication openness*, 2014.

<sup>154</sup> "Finally, we find that contrary to standards setters' expectations, the communication of additional matters in the audit report does not increase the perceived level of audit quality, but rather even lowers users' perception of quality in one of the settings tested. Moreover, when the audit report contains key audit matters, users perceive that the degree of assurance provided by the auditor may differ across components of the financial statements. Overall, these results show that while the communication of additional matter may have attention directing value, it may also have perverse effects: increasing the expectation gap."

L. SIROIS et al., *The Informational Value of Key Audit Matters in the Auditor's Report: Evidence from an Eye-tracking Study*, 2014.

Di pensiero opposto vi è Bédard, il quale ha osservato che gli *unexpected accruals*<sup>155</sup>, una cui diminuzione genererebbe un aumento della qualità della revisione, successivamente all'introduzione dei JoA, non hanno registrato significativi cambiamenti. Secondo Bédard l'introduzione dei KAM non genererebbe alcun impatto significativo sulla qualità della revisione; infatti, egli ha riscontrato come unico effetto un leggero (ma trascurabile) incremento del ritardo nell'emissione della relazione di revisione, direttamente proporzionale al numero dei JoA individuati<sup>156</sup>.

Un piccolo ritardo (pari ad 1 giorno) tra la data di chiusura del bilancio e l'emissione della relazione revisione è stato registrato anche da Ianniello, il quale, tuttavia, sottolinea che questo non è affatto significativo<sup>157</sup>.

---

<sup>155</sup> Gli *unexpected* o *abnormal accruals* sono stati al centro di moltissime ricerche empiriche sulla contabilità. Secondo alcuni studi, gli utili sono la somma tra i Cash Flow e i Total Accruals. Mentre per Cash Flow si intende i flussi di cassa operativi di una entità, per "Total Accruals" si intendono i costi e i ricavi maturati per competenza ma che non hanno ancora avuto manifestazione monetaria. A loro volta, i "Total Accruals" possono essere distinti in "Non-discretionary accruals" e "discretionary accruals". Questi ultimi, definiti anche *unexpected accruals* o *abnormal accruals* sono stati introdotti da Haley nel 1985 e sono la quota di Total Accruals, che dipende dalle politiche contabili adottate dai managers nella redazione del bilancio. Pertanto, gli *unexpected accruals* costituiscono la prova delle manipolazioni contabili. Per maggiori approfondimenti si consulti *Total Accruals & Discretionary Accruals*, M. ISLAM.

<sup>156</sup> "Besides, JOAs are not associated with better audit quality (measured with unexpected accruals) or audit fees. The only effect that we find is a slight increase in audit report lag associated when more matters are mentioned in the JOAs."

J. BÉDARD et al., *Costs and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience*, 2014.

<sup>157</sup> "Tale evidenza suggerisce che l'introduzione di una relazione in forma estesa non ha determinato una perdita di efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione, probabilmente anche grazie all'esperienza professionale dei network internazionali delle società di revisione e all'ampio dibattito che ha preceduto l'introduzione della forma estesa di relazione del revisore."

G. IANNIELLO et al., *Key Audit Matters: Prime evidenze sull'utilizzo della forma estesa della relazione del revisore*, 2018.

### 3.3.4 Gli effetti dei Key Audit Matters sulla responsabilità del revisore

L'ultimo, ma non meno importante, tema sul quale moltissimi accademici si sono concentrati è rappresentato dai risvolti che i KAM possono avere sulla responsabilità del revisore. Sebbene, secondo alcuni l'introduzione del paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione contabile concorrerà ad incrementare l'esposizione dei revisori alla loro responsabilità legale<sup>158</sup>, gli studi accademici non sono ancora riusciti a fare chiarezza su tale questione.

Kachelmeier et al.<sup>159</sup> nel loro studio si riallacciano a certe considerazioni fatte da alcune società di revisione, secondo cui gli utenti delle relazioni di revisione potrebbero interpretare erroneamente il paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione con dirette conseguenze sulla responsabilità percepita del revisore. Nello specifico, i soggetti potrebbero considerare la divulgazione dei KAM come l'assegnazione da parte del revisore di diversi livelli di garanzia alle differenti aree di bilancio e questo, a sua volta, comporterebbe differenti livelli di responsabilità del revisore qualora successivamente venisse rilevato un errore significativo.

---

<sup>158</sup> "Australian practitioners were, in the main, quite concerned that the proposals [have the potential to cause significant increased exposure to their legal liability]"

AASB, 2013.

"The judgments auditors are being asked to make in selecting the matters to communicate are difficult and in many jurisdictions will result in increased legal risk for the profession".

PwC, 2013.

<sup>159</sup> S.J. KACHELMEIER et al., *The Disclaimer Effect of Disclosing Critical Audit Matters in the Auditor's Report*, 2014.

Sebbene i revisori, nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, pianifichino le procedure di revisione in maniera tale da ottenere un medesimo grado di sicurezza su tutte le aree del bilancio, nulla assicura che gli individui, nel fare le proprie considerazioni, adottino tale logica. Infatti, gli utenti della relazione di revisione potrebbero credere che i revisori, avendo identificato un'area del bilancio come maggiormente significativa e avendo effettuato su di essa approfondite procedure di revisione (debitamente descritte nel paragrafo relativo ai KAM), abbiano acquisito maggiori certezze circa quell'area. Di conseguenza, qualora, su di essa, successivamente dovesse essere rilevato un errore significativo, il revisore verrebbe considerato maggiormente responsabile per non averlo scoperto in quanto si ritiene che egli avrebbe dovuto individuarlo vista la particolare attenzione riservata a suddetta area di bilancio.

Questa appena descritta, tuttavia, non è l'unica possibile errata interpretazione del paragrafo relativo ai KAM. Potrebbe, infatti, aversi il caso in cui gli utenti della relazione di revisione giudichino la divulgazione degli aspetti chiave della revisione come una dichiarazione di esonero di responsabilità da parte del revisore sulle aree identificate come Key Audit Matters. In tale ipotesi, secondo il giudizio degli utilizzatori della relazione di revisione, è come se i revisori impiegassero il paragrafo KAM per avvertire gli utenti della complessità della revisione su quell'area del bilancio e, quindi, relativamente ad essa, evidenziassero un livello di sicurezza inferiore.



Quest'ultima è la tesi sostenuta da Kachelmeier et al.<sup>160</sup>, che conducendo uno studio sulle percezioni di 179 studenti dell'MBA delle implicazioni della comunicazione dei CAM sulla responsabilità percepita del revisore e sulla responsabilità del revisore in caso di errori significativi rilevati sull'area CAM, giungono alla conclusione che la comunicazione degli aspetti chiave della revisione riduce la sicurezza percepita dagli intervistati nell'area individuata come CAM, riducendo così anche la responsabilità percepita del revisore. Inoltre, l'analisi condotta dagli accademici evidenzia che i partecipanti tendono a giudicare il revisore più competente quando su un'area individuata come CAM successivamente si registra un errore significativo perché in questo caso è come se il revisore fosse stato in grado di dare un giusto avvertimento agli stakeholders.

Assumendo come generali i risultati della ricerca di Kachelmeier et al., potrebbe registrarsi la tendenza dei revisori a identificare e divulgare un gran numero di KAM con lo scopo, del tutto utilitarista dei professionisti, di ridurre la

---

<sup>160</sup>“While CAM disclosures would provide more information about the audit to financial statement users, it is unclear how that information would influence user assessments of the level of audit assurance provided and the auditor’s responsibility and liability for a subsequently revealed misstatement. On one hand, labeling a financial statement area as being “critical” to the audit connotes a sense of high importance to that area, potentially increasing the perceived level of assurance provided and fueling any counterfactual reasoning of what the auditor “should have known” in the event that a material misstatement goes undetected by the auditor. But on the other hand, the PCAOB’s definition of a CAM as involving “difficult, subjective, or complex judgments” could be taken to imply a partial qualification of the auditor’s ability to reach definitive conclusions, thereby lowering perceived assurance in the CAM area and lessening the auditor’s perceived responsibility and liability if a misstatement later arises in that area.

S.J. KACHELMEIER et al., *The Disclaimer Effect of Disclosing Critical Audit Matters in the Auditor’s Report*, 2014.

loro responsabilità percepita dagli utenti. Tale comportamento, tuttavia, avrebbe l'effetto di rendere completamente inutile l'introduzione del paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione in quanto si assisterebbe all'elaborazione di una lunga lista di KAM standardizzati, inadatti ad informare gli utenti e a condurre la loro attenzione su quelle questioni che il revisore aveva ritenuto maggiormente significative durante la revisione contabile del bilancio.

Lo stesso rischio viene avvertito da Brasel et al.<sup>161</sup> che, concordando con Kachelmeier et al. circa il fatto che la divulgazione delle KAM non aumenterà la responsabilità dei revisori, eccetto che in taluni casi<sup>162</sup>, sottolineano che i revisori, al fine di attenuare le proprie responsabilità e ridurre il rischio di contenzioso, non dovrebbero limitarsi nella divulgazione degli aspetti chiave della revisione con l'obiettivo di non esporsi troppo, bensì dovrebbero comportarsi esattamente nella maniera opposta anche se questo condurrebbe ad una standardizzazione dei KAM<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> K. BRASEL et al., *Risk Disclosure Preceding Negative Outcomes: The Effects of Reporting Critical Audit Matters on Judgments of Auditor Liability*, 2016.

<sup>162</sup> Brasel et al. indicano come esempi di casi in cui la responsabilità del revisore può aumentare le seguenti ipotesi: quando gli errori riguardano la violazione di regole ben precise (Gimbar, Hansen e Ozlanski) e/o quando agli utenti non viene fornita una chiara definizione di ragionevole sicurezza (Backof, Bowlin e Goodson).

<sup>163</sup> "Our study provides experimental evidence that disclosing CAMs is unlikely to increase and, in certain circumstances, could decrease auditors' litigation risk in the event that an audit fails to detect a material misstatement. Specifically, our study suggests that disclosing CAMs is most helpful in reducing auditor negligence verdicts when they relate to financial statement areas that jurors would otherwise view as relatively safe from material misstatement. Thus, CAM disclosures could be particularly helpful in reducing litigation risk stemming from seemingly simple accounts that pose idiosyncratic audit challenges for certain clients... Our study also suggests that auditors need

Kachelmeier et al. nel loro studio fanno riferimento alla *culpable control theory*, la quale tenta di spiegare quando e come gli individui attribuiscono la colpa di “eventi dannosi” ad altri soggetti. Secondo tale teoria, gli errori che potevano essere evitati generano dei sentimenti negativi, ma quando tali sentimenti si tramutano nell’attribuzione di una colpa dipende dalla percezione che gli utenti hanno del comportamento che il responsabile di suddetti errori ha avuto. Osservando tale teoria nell’ottica della revisione contabile, ne risulterà che i revisori verranno ritenuti responsabili della mancata rilevazione di errori significativi nel bilancio solo quando essi hanno agito con negligenza. Di conseguenza il revisore, al fine di non essere ritenuto colpevole e, quindi, evitare ogni responsabilità, dovrebbe dimostrare di aver posto in essere ogni azione in suo potere per rilevare un eventuale errore significativo. Strumentale al raggiungimento del suddetto obiettivo, potrebbe essere (come previsto dall’ISA 701) riportare nella relazione di revisione una descrizione puntuale delle procedure di revisione svolte sulle aree di bilancio individuate come KAM, così da dimostrare e convincere gli utenti che il revisore ha fatto tutto il possibile per rilevare eventuali errori significativi. Ciononostante, ad oggi, non vi è alcuna prova a sostegno del fatto che la descrizione delle procedure di revisione possa concorrere a diminuire la responsabilità del

---

not act strategically in limiting CAM disclosures as suggested in prior research. Rather, auditors likely would have legal incentives to disclose more, as opposed to fewer, CAMs.”

K. BRASEL et al., *Risk Disclosure Preceding Negative Outcomes: The Effects of Reporting Critical Audit Matters on Judgments of Auditor Liability*, 2016.

revisore; anzi, secondo alcuni<sup>164</sup> gli utenti sono incapaci di stimare il livello di affidabilità della revisione attraverso la lettura delle procedure di revisione.

A riprova di questa ultima affermazione ci sarebbero anche i risultati dello studio di Christensen et al. che dimostrano che gli investitori (non professionisti) hanno meno probabilità di reagire ad un paragrafo relativo agli aspetti chiave della revisione se questo è accompagnato da una descrizione delle attività svolte dal revisore con riferimento ad una specifica area di bilancio<sup>165</sup>.

Tuttavia, il pensiero secondo cui il paragrafo relativo ai KAM sia in grado di ridurre l'esposizione dei revisori e, quindi, la loro responsabilità non è da tutti condiviso. Infatti, secondo molti, contrariamente all'affermazione "l'ignoranza non è una scusa", i revisori potrebbero moderare la propria responsabilità evitando di richiamare l'attenzione degli utenti su questioni significative e non fornendo loro il materiale per riflettere *ex post* su cosa i revisori avrebbero dovuto sapere o non sapere. Tale ragionamento indurrebbe i revisori a non comunicare o, comunque, limitare la divulgazione degli aspetti chiave della revisione in quanto dannosi per la loro responsabilità.

---

<sup>164</sup> "Results for our two tests regarding procedures-based standards do not support the IAASB's presumption that users can reliably determine or differentiate achieved assurance from the practitioner's customized descriptions of assurance procedures chosen and applied."

S. VERA-MUÑOZ et al., *Do Procedures Matter When Communicating Assurance? An Experiment Applying New IAASB Standards 2014*.

<sup>165</sup> "However, we also find that nonprofessional investors are less likely to react to a CAM paragraph if it is followed by a resolution paragraph containing auditor assurance for the critical audit matter."

B.E. CHRISTENSEN et al., *Do Critical Audit Matter Paragraphs in the Audit Report Change Nonprofessional Investors' Decision to Invest, 2014*.

Tra i tanti partecipanti a tale corrente di pensiero ci sono Backof et al.<sup>166</sup> che da una parte ritengono che la negligenza e, quindi, la responsabilità dei revisori sia maggiormente esposta quando il paragrafo relativo ai KAM contiene una descrizione delle procedure di revisione eseguite, ma dall'altra parte che una "semplice" divulgazione dei *Key Audit Matters* di per sé non comporti un aumento significativo della responsabilità del revisore e del rischio di contenzioso<sup>167</sup>.

### 3.3.5 Considerazioni di sintesi

In conclusione, dall'analisi della letteratura sembra che le aspettative e le preoccupazioni circa l'introduzione del paragrafo relativo ai KAM siano molte. Tuttavia, data la prossimità temporale della riforma della relazione di revisione, ancora ad oggi, come dimostrato dalla disamina dei risultati dei suddetti studi accademici, non vi è una chiara visione degli effetti che la sezione relativa agli aspetti chiave della revisione sia in grado di generare in relazione al gap informativo, ai compensi della revisione, alla qualità della revisione e alla responsabilità dei revisori. Sicuramente le future ricerche empiriche, vista la

---

<sup>166</sup> A. BACKOF et al., *The Impact of Proposed Changes to the Content of the Audit Report on Jurors' Assessments of Auditor Negligence*, 2014.

<sup>167</sup> "We also find that simply identifying a critical audit matter in the audit report does not significantly affect auditors' negligence likelihood compared to the standard audit report, but jurors are more likely to find auditors negligent when the CAM paragraph includes a description of the specific audit procedures performed to address the identified critical audit matter."

A. BACKOF et al., *The Impact of Proposed Changes to the Content of the Audit Report on Jurors' Assessments of Auditor Negligence*, 2014

costante crescita della letteratura concernente tal argomento, riusciranno a far luce su ogni questione.

### 3.4 La concreta applicazione dell'ISA 701

Successivamente all'entrata in vigore dell'ISA 701, molti studiosi nonché società di revisione, hanno deciso di analizzare come i revisori hanno concretamente risposto, attraverso l'elaborazione delle relazioni di revisione, all'introduzione dell'onere di individuare e comunicare quelli che sono stati gli aspetti più significativi nel corso della revisione contabile, cioè gli aspetti chiave della revisione. Questi studi hanno come comun denominatore il voler esaminare il numero di *key audit matters* che i revisori comunicano nelle relazioni di revisione e le principali aree di bilancio alle quali tali aspetti fanno riferimento.

Al riguardo, uno degli studi più interessanti, che prende in esame il contesto italiano, è quello condotto da Ianniello<sup>168</sup>, che considera le relazioni di revisione di un campione di 63 società appartenenti al segmento STAR<sup>169</sup>. Da tale report emerge che ciascun revisore in media identifica e comunica 1,8 KAM per ogni relazione di revisione (1,9 KAM per le relazioni dei bilanci consolidati e 1,6 KAM per le

---

<sup>168</sup> G. IANNIELLO et al., *Key Audit Matters: Prime evidenze sull'utilizzo della forma estesa della relazione del revisore*, 2018.

<sup>169</sup> STAR: Segmento Titoli con Alti Requisiti del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, dove vengono negoziati titoli a media capitalizzazione (tra 40 e 1.000 milioni di Euro) che rispettano particolari requisiti in termini di corporate governance e di informativa societaria, inclusa la rapidità di messa a disposizione delle informazioni al pubblico.

relazioni dei bilanci separati). Questo risultato appare essere piuttosto in linea con quello dalla società di revisione Deloitte<sup>170</sup> che, esaminando un campione di 221 società italiane emittenti azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), ha concluso che il numero medio di KAM comunicati per relazione di revisione è pari a 2,2 KAM<sup>171</sup>, valore che, tuttavia, subirebbe un incremento all'aumentare della dimensione della società revisionata (cioè del livello di capitalizzazione), passando da 2,2 KAM a 3,2 KAM per relazione di revisione.

Con riferimento agli altri Paesi del mondo, considerando lo studio condotto da ACCA<sup>172</sup>, che analizza le relazioni di revisione dei bilanci di società con sede in Gran Bretagna, Brasile, Cipro, Kenya, Nigeria, Oman, Romania, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti e Zimbabwe, si evince che il numero medio di KAM comunicati rientra in un range compreso tra 1,9 (Nigeria) e 4,1 (Gran Bretagna). Dall'analisi del seguente grafico si osserva che, eccetto la Gran Bretagna, gli altri paesi individuano un numero di KAM compreso tra 1,9 KAM e 3,1 KAM. Questo risultato, seppur non perfettamente coincidente, non si allontana molto da quelli derivanti dagli studi condotti in Italia.

---

<sup>170</sup> *La nuova relazione di revisione. Studio empirico sul primo anno di applicazione in Italia per le società quotate*, Deloitte, 2018.

<sup>171</sup> Nello specifico, il 26% delle società ha comunicato 1 KAM, oltre il 35% delle società ha comunicato 2 KAM, il 24% delle società ha comunicato 3 KAM, più del 9% delle società ha comunicato 4 KAM e solo un numero residuale di società ha, invece, comunicato 0, 5 e 6 KAM.

<sup>172</sup> *Key audit matters: unlocking the secrets of the audit*, ACCA, 2018.




FIGURE 6.2: Average number of KAMs per company, in the sample countries, *Key audit matters: unlocking the secrets of the audit*, ACCA, 2018, pg. 17.

Il fatto che in Gran Bretagna i revisori siano soliti comunicare un numero maggiore di aspetti chiave della revisione viene osservato anche in altri studi, come quello condotto dalla società di revisione Mazars (2018)<sup>173</sup> che, analizzando le relazioni di revisione di bilanci relativi alle società con sede nei Paesi Bassi, in Francia e in Gran Bretagna<sup>174</sup>, mostra che quest'ultima è il paese ad avere un numero medio di KAM comunicati più elevato (4,1 KAM), seguito dai Paesi Bassi (3,7 KAM) e, infine, dalla Francia (3,2 KAM). Le ragioni sottese a tale fenomeno non sono del tutto chiare, tuttavia delle possibili spiegazioni possono essere le norme vigenti in Gran Bretagna o il fatto che i revisori inglesi sono soliti presentare

<sup>173</sup> *A Comparative Study Highlighting the Outcome of ISA 701's Application and Its Influences over the Auditor's Report*, MAZARS, 2018.

<sup>174</sup> Il report analizza: 120 relazioni relative alla Francia, 122 alla Gran Bretagna e 50 ai Paesi Bassi.



aspetti molto simili tra di loro sotto forma di diversi KAM, anziché raggrupparli sotto un unico generico titolo.

Quest'ultimo report oltre a verificare “semplicemente” quale sia il numero medio di KAM comunicati, indaga anche sulle differenze esistenti nella quantità di aspetti chiave della revisione divulgati in funzione del settore di appartenenza dell'entità sottoposta a revisione. Ebbene, risulta che i settori più “complessi” per i quali in genere i revisori divulgano un numero maggiore di KAM sono quelli relativi ai servizi finanziari, ai servizi generici e alla rivendita al dettaglio con un numero medio di KAM superiore a 3,5, seguiti dal settore dell'informazione e media e da quello della sicurezza con un numero medio di aspetti chiave della revisione superiore a 4.



Count of key audit matters per industry / sector, *A Comparative Study Highlighting the Outcome of ISA 701's Application and Its Influences over the Auditor's Report*, MAZARS, 2018, pg. 48.

Procedendo ad analizzare le aree del bilancio che più frequentemente vengono identificate come un aspetto chiave della revisione, sempre partendo dall'Italia, Ianniello osserva che:

- il 65% dei KAM fa riferimento all'area di bilancio delle attività non correnti, con un peso significativo ricoperto dalle immobilizzazioni immateriali<sup>175</sup> (54%), dalle partecipazioni (24%), dalle immobilizzazioni materiali (10%) e dalle imposte anticipate (9%);
- il 10% dei KAM fa riferimento all'area delle attività correnti: rimanenze (62%) e crediti (38%);
- il 5% dei KAM fa riferimento all'area delle passività non correnti: fondi rischi e oneri (69%);
- l'1% dei KAM fa riferimento all'area delle passività correnti;
- il 12% dei KAM fa riferimento all'area economica, relativamente alla quale l'unica voce ad essere individuata come un aspetto chiave della revisione è quella dei ricavi;
- il 7% dei KAM fa riferimento ad una categoria residuale di voci (altri aspetti).


Tali risultati sono in parte confermati dallo studio della Deloitte che rivela che il 65% degli aspetti chiave della revisione riguarda le seguenti questioni:

---

<sup>175</sup> La voce delle immobilizzazioni immateriali può essere ulteriormente scomposta in: avviamento (34%), sviluppo e ricerca (7%) altre immobilizzazioni immateriali (13%).

avviamento e attività immateriali, riconoscimento dei ricavi, crediti e prestiti, accantonamenti e fondi rischi, tassazione.

Al fine di verificare se esiste una coincidenza tra quanto registrato in Italia e quanto accade nel resto dei Paesi, si confrontano i risultati di tali analisi con quelli derivanti dallo studio condotto da Mazars.



The most common key audit matter topics combined, *A Comparative Study Highlighting the Outcome of ISA 701's Application and Its Influences over the Auditor's Report*, MAZARS, 2018, pg. 22.

Viste le differenze esistenti tra i report circa la definizione delle categorie alle quali gli aspetti chiave della revisione fanno riferimento il confronto non appare del tutto immediato. Tuttavia, una differenza è evidente: mentre negli altri Paesi del mondo la voce relativa all'impairment test dell'avviamento si trova in quarta posizione, nello studio di Iannelli e in quello di Deloitte l'avviamento rappresenta la voce che è stata più volte individuata come un KAM<sup>176</sup>.

---

<sup>176</sup> Nello specifico 57 KAM su un totale di 257 KAM individuati, fanno riferimento all'avviamento.

## 4. ANALISI EMPIRICA

### 4.1 Premessa

L'introduzione del paragrafo relativo ai *Key Audit Matters* ha rappresentato il cambiamento principale derivante dal progetto di riforma della relazione di revisione.

Partendo dal presupposto che, secondo quanto previsto dall'ISA 701, il revisore, incaricato della revisione contabile dei bilanci degli enti di interesse pubblico, è tenuto a inserire nella relazione di revisione un paragrafo intitolato "Aspetti Chiave della revisione contabile" nel quale indicare quegli aspetti che, secondo il suo giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nel corso dell'attività di revisione, innanzitutto, è lecito porsi i seguenti interrogativi a molti dei quali alcuni studiosi, ma anche alcune società di revisione, come visto nel precedente capitolo, hanno già tentato di dare una risposta:

1. quanti KAM un revisore in media individua? Il livello di capitalizzazione delle società incide sul numero di aspetti chiave della revisione comunicati?
2. i revisori, come effettivamente richiesto dal principio di revisione, indicano gli aspetti che sono stati più significativi durante la revisione contabile del bilancio?

3. quali sono le aree di bilancio ad essere più frequentemente identificate come un aspetto chiave della revisione?
4. quali sono le procedure di revisione che i revisori effettuano in relazione agli aspetti chiave individuati?
5. il settore di appartenenza dell'ente sottoposto a revisione influenza l'individuazione dei KAM?
6. può essere riscontrato un certo *modus operandi* nell'esposizione degli aspetti chiave della revisione da parte degli stessi revisori o da parte di revisori diversi ma appartenenti alla stessa società di revisione?

Queste domande costituiscono le fondamenta e indicano la direzione verso cui deve muoversi l'analisi empirica (oggetto della presente tesi) che esamina il paragrafo “Aspetti Chiave della revisione contabile” delle relazioni di revisione relative ai bilanci consolidati<sup>177</sup> o ai bilanci separati (per quelle società che non predispongono il bilancio consolidato), facenti riferimento all'esercizio 2018<sup>178</sup>, di un campione costituito da 38 società quotate in Borsa. Le società sono state

---

<sup>177</sup> In primo luogo, si è deciso di analizzare il bilancio consolidato in quanto è uno strumento utile per tutti gli stakeholders, non solo per gli azionisti della capogruppo (principale destinatario del bilancio consolidato), ma anche per gli azionisti non di controllo delle altre imprese del gruppo che, attraverso questo documento, possono capire se le politiche adottate a livello di gruppo vadano a danneggiare gli interessi degli azionisti non di controllo, per il management, per i creditori e per i dipendenti delle diverse imprese del gruppo. Per maggiori approfondimenti si consulti *Bilancio Consolidato. IV Edizione*. A. PRENCIPI, P. TETTAMANZI, C. MANCINI, Egea, Milano, 2020, pg.337-340.

<sup>178</sup> Dei bilanci considerati, 35 sono al 31/12/18, uno è al 30/06/18, uno è al 31/01/19 e uno al 31/03/19.

individuate considerando l'indice di Borsa "FTSE Italia Beni di Consumo"<sup>179</sup> in maniera tale da ottenere un campione di società dalle caratteristiche abbastanza omogenee che, pertanto, consenta di evidenziare le differenze nell'individuazione dei KAM per lo più riconducibili alla discrezionalità dei revisori e non alle peculiarità dei "macro-settori" di appartenenza<sup>180</sup>.

L'analisi empirica che si andrà a svolgere può essere "suddivisa" in quantitativa (finalizzata a dare una risposta ai primi due suddetti quesiti) e qualitativa (destinata a rispondere alle altre domande).

#### *4.1.1 Analisi quantitativa*

Ai fini dell'analisi quantitativa, per mezzo della lettura dei paragrafi relativi ai *key audit matters*, innanzitutto, è stato individuato il numero di KAM comunicati per ciascuna relazione e sulla base di questi è stato calcolato il numero medio di KAM divulgati per relazione.

Successivamente, al fine di verificare se il livello di capitalizzazione delle società è in grado di incidere sul numero degli aspetti chiave della revisione

---

<sup>179</sup> L'indice FTSE Italia Beni di Consumo in realtà è composto da 40 società e non 38. Tuttavia, ai fini della presente analisi non verranno considerate due società in quanto la loro quotazione è avvenuta negli ultimi mesi del 2019 e, quindi, le relative relazioni di revisione non sono fruibili per le finalità della nostra ricerca.

<sup>180</sup> Per "macro-settori" ci si riferisce a quelli pertinenti gli indici settoriali di Borsa Italiana (ramo "Industry") che, oltre a FTSE Italia Beni di Consumo, sono: FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale, FTSE Italia Chimica e Materie Prime, FTSE Italia Industria, FTSE Italia Salute, FTSE Italia Servizi al Consumo, FTSE Italia Telecomunicazioni, FTSE Italia Servizi Pubblici, FTSE Italia Finanza, FTSE Italia Tecnologia.

comunicati, considerando l'indice FTSE MIB<sup>181</sup>, l'indice FTSE Italia Mid Cap<sup>182</sup> e l'indice FTSE Italia Small Cap<sup>183</sup>, le società del campione sono state suddivise in tre diversi gruppi: il gruppo “large cap”, il gruppo “mid cap” e il gruppo “small cap”<sup>184</sup>, i quali si caratterizzano per un livello di capitalizzazione decrescente e per ognuno dei quali è stato calcolato il numero medio di KAM divulgati.

Infine, è stato verificato se gli aspetti chiave della revisione individuati sono realmente significativi (come richiesto dall'ISA 701). Al riguardo, per il calcolo del livello di significatività si è fatto riferimento alla “regola del pollice”<sup>185</sup> che, derivante dall'esperienza empirica, è l'unico metodo di stima della significatività ad essere indicato dalla prassi operativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In sintesi, per calcolare il valore di riferimento oltre il quale una voce/classe del bilancio viene considerata significativa, si applica la seguente guida proposta dall'IFAC:

dimensione di bilancio	% minima	% massima
Risultato operativo	3%	7%

<sup>181</sup> L'indice FTSE MIB è il più importante indice azionario della Borsa italiana, dove sono riunite le azioni delle 40 aziende italiane (anche quelle con sede legale fuori dai confini nazionali) con maggiore capitalizzazione.

<sup>182</sup> L'indice FTSE Italia Mid Cap considera le quotazioni di aziende di medio-grandi dimensioni.

<sup>183</sup> L'indice FTSE Italia Small Cap rappresenta i titoli azionari a bassa capitalizzazione, i quali rappresentano il 4% del valore di mercato della Borsa italiana.

<sup>184</sup> Il gruppo delle società “large cap” rappresenta il 15,8% delle società del campione, il gruppo delle società “mid cap” rappresenta il 21% delle società del campione e il gruppo delle società “small cap” rappresenta il 63,2% delle società.

<sup>185</sup> F. RIZZI, *Calcolo e valore della “significatività” nella revisione – I° parte*, Euroconference News, 2018.

[www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)



Ricavi	1%	3%
Totale Attivo	1%	3%
Patrimonio Netto	3%	5%

Al fine di perseguire il suddetto obiettivo, è stata effettuata la seguente procedura:

- dopo un’attenta analisi dei principali prospetti di bilancio delle società appartenenti al campione considerato, per ciascuna di esse sono stati riportati su un foglio di calcolo “Excel” i valori del risultato operativo, dei ricavi, del totale attivo e del patrimonio netto;
- per ogni società sono state calcolate 4 differenti “soglie” di significatività, le quali non sono altro che il frutto dell’applicazione di una percentuale media tra quelle previste dalla guida dell’IFAC alle principali dimensioni di bilancio. Nello specifico, è stato applicato il 5% al risultato operativo, il 2% ai ricavi, il 2% al totale attivo e il 4% al patrimonio netto;
- il valore complessivo di ogni KAM individuato è stato confrontato con le anzidette “soglie” di significatività al fine di verificare se esso è superiore (significativo) o inferiore (non significativo) al limite di significatività individuato;
- per confermare che i KAM che non sono risultati significativi non lo siano realmente, il loro valore è stato ulteriormente posto a confronto con le soglie di

significatività ottenute applicando la percentuale minima prevista per ogni dimensione del bilancio dalla “regola del pollice”.

#### *4.1.2 Analisi qualitativa*

Per quanto concerne l’analisi qualitativa, invece, al fine di capire quali siano le aree di bilancio ad essere più comunemente identificate come un aspetto chiave della revisione e vista la grande varietà di questioni che i KAM possono riguardare, si è deciso di ricondurre questi ultimi alle seguenti categorie:

- avviamento e attività immateriali (per lo più impairment test);
- beni immobili e materiali;
- crediti e prestiti;
- rimanenze;
- accantonamenti e fondi rischi;
- revenue recognition;
- tassazione;
- altro<sup>186</sup>.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che in quei casi in cui i KAM individuati dai revisori facevano riferimento a più classi del bilancio, questi sono

---

<sup>186</sup> La categoria “altro” ricomprende le seguenti voci: debiti, disinvestimenti, investimenti, operazioni con parti correlate e strumenti finanziari. Tutti questi aspetti sono stati indicati come KAM nella minoranza dei casi.

stati ricompresi in quella categoria per la quale l'aspetto chiave della revisione risultava più rilevante in termini quantitativi. Inoltre, per ciascuna delle suddette categorie sono state individuate le ragioni che hanno spinto i revisori a compiere determinate scelte e le procedure di revisione adottate più spesso dai revisori in risposta ai rischi manifestatisi. Entrambi questi aspetti sono contenuti nei paragrafi KAM che, pertanto, sono stati sottoposti ad un'attenta lettura.

Successivamente, è stato verificato se il settore di appartenenza delle società è in grado di influire sulla scelta da parte del revisore dei KAM. A tal fine, considerando gli indici "FTSE Italia Automobili e Componentistica", "FTSE Italia Alimentari" e "FTSE Italia Moda, Prodotti per la casa e per la persona", le imprese sono state suddivise in tre gruppi<sup>187</sup>, ciascuno dei quali fa riferimento ad un diverso settore e per ognuno dei quali è stata individuata la tipologia di KAM più ricorrente.

Infine, l'analisi qualitativa si è concentrata nel capire se le società di revisione redigono i paragrafi KAM considerando le specificità delle entità revisionate oppure se esse utilizzano dei modelli standard validi per tutti. A tale scopo, sono stati osservati i seguenti aspetti:

- l'impostazione data al paragrafo KAM;

---

<sup>187</sup> Il gruppo di società "Automobili e componentistica" rappresenta il 24% del campione, il gruppo "Alimentari" costituisce il 21% del campione e il gruppo di società "Moda, Prodotti per la casa e per la persona" rappresenta il 55% del campione.

- il numero di parole utilizzate per la descrizione di ciascun KAM (numero medio e variabilità delle parole usate);
- il titolo assegnato all’aspetto chiave della revisione facente riferimento all’avviamento (voce di bilancio più frequentemente identificata come un KAM);
- l’esistenza di “copia-incolla” tra i paragrafi relativi alla stessa tipologia di KAM, che sono stati scritti dallo stesso revisore o da revisori differenti ma appartenenti alla medesima società di revisione.


## 4.2 Analisi quantitativa

Il primo aspetto oggetto dell’analisi quantitativa è il numero di KAM che i revisori delle società appartenenti al campione considerato hanno comunicato. Dall’analisi dei paragrafi relativi agli aspetti chiave della revisione è emerso che complessivamente sono stati divulgati 73 KAM. Tuttavia, risulta che alcuni aspetti chiave della revisione fanno riferimento a più voci del bilancio (un esempio è il KAM “Recuperabilità dell’avviamento e dei marchi a vita utile indefinita”) a più classi del bilancio (un esempio è il KAM “Stima del valore recuperabile dei crediti verso clienti e delle passività derivanti da contratto relative ad alcune commesse in corso”) o addirittura ad aree differenti del bilancio, cioè all’area patrimoniale ed economica (ad esempio il KAM “Acquisti di caffè da parti correlate” che interessa


sia i debiti verso fornitori che i costi per le materie prime). Pertanto, considerando questi aspetti non come un unico KAM (come è nell'intento del revisore) bensì come aspetti chiave della revisione differenti, si ha che i KAM comunicati in realtà sono pari a 86, cioè 13 in più rispetto a quelli formalmente divulgati.

Ciononostante, considerando che i revisori hanno comunicato 73 KAM, si ha che il numero medio di KAM divulgati per relazione di revisione è pari a 1,9 KAM. Nello specifico:

- 1 società ha comunicato 0 KAM (3%);
- 13 società hanno comunicato 1 KAM (34%);
- 16 società hanno comunicato 2 KAM (42%);
- 5 società hanno comunicato 3 KAM (13%);
- 2 società hanno comunicato 4 KAM (5%);
- 1 società ha comunicato 5 KAM (3%).



Inoltre, si registra che il numero medio di aspetti chiave della revisione divulgati aumenta nel caso in cui questi facciano riferimento a società con un più elevato livello di capitalizzazione; infatti, risulta che per le società appartenenti al gruppo “large cap” in media siano stati comunicati 2,7 KAM contro l’1,4 KAM delle società “mid cap” e l’1,9 KAM delle società “small cap”.



Per quanto concerne, invece, i risultati dell’ultima parte dell’analisi quantitativa, cioè quella relativa alla significatività dei KAM, questi evidenziano che:

- con riferimento alla “soglia” di significatività calcolata considerando il risultato operativo, solo 1 KAM (1,4%) non è risultato essere significativo e non lo è risultato neanche dopo aver applicato la percentuale minima;


- con riferimento alla “soglia” di significatività calcolata considerando i ricavi, 6 KAM (8,2%) non sono risultati essere significativi e solo 2 di questi lo sono risultati dopo aver applicato la percentuale minima;
- con riferimento alla “soglia” di significatività calcolata considerando il totale delle attività, 6 KAM (8,2%) non sono risultati essere significativi e non lo sono risultati neanche dopo aver applicato la percentuale minima;
- con riferimento alla “soglia” di significatività calcolata considerando il patrimonio netto, 4 KAM (5,5%) non sono risultati essere significativi e solo 1 di questi lo è risultato dopo aver applicato la percentuale minima.

### 4.3 Analisi qualitativa

Dall’analisi delle relazioni di revisione delle società appartenenti al campione considerato, è emerso che su un totale di 73 aspetti chiave individuati:

- 32 KAM fanno riferimento alla categoria “Avviamento e attività immateriali” (44%);
- 9 KAM fanno riferimento alla categoria “Rimanenze” (12%);
- 7 KAM fanno riferimento alla categoria “Tassazione” (10%);
- 6 KAM fanno riferimento alla categoria “Revenue Recognition” (8%);
- 5 KAM fanno riferimento alla categoria “Accantonamento e Fondi Rischi” (7%);

- 4 KAM fanno riferimento alla categoria “Crediti e Prestiti” (6%);
- 3 KAM fanno riferimento alla categoria “Beni immobili e materiali” (4%);
- 7 KAM fanno riferimento alla categoria “Altro” (10%).



Procedendo con l’approfondire le aree che più frequentemente vengono individuate come un aspetto chiave della revisione, innanzitutto bisogna partire con il considerare la categoria “Avviamento e attività immateriali”, relativamente alla quale circa il 76% dei revisori ha individuato almeno un aspetto chiave della revisione. Dalla lettura dei paragrafi relativi ai KAM emerge che i revisori individuano come *key audit matters* soprattutto le attività immateriali a vita utile indefinita a causa del fatto che esse, a norma dello IAS 36<sup>188</sup>, devono essere

<sup>188</sup> Lo IAS 36 impone che le entità valutino a ogni data di riferimento del bilancio se esistono indicazioni che un'attività possa aver subito una riduzione di valore e, indipendentemente dal fatto che vi siano *impairment losses*, suddette entità devono verificare annualmente se vi è stata una riduzione di valore per le attività immateriali a vita utile indefinita (tra le quali vi è sempre



sottoposte ad *impairment test*, che implica processi di stima caratterizzati da incertezze e un elevato grado di giudizio da parte della direzione in ordine alla determinazione del periodo previsionale, la composizione dei flussi finanziari, la stima del tasso di sconto<sup>189</sup>, con la diretta conseguenza di rendere più impegnativo il processo di revisione. A puro titolo esemplificativo, relativamente alla voce dell'avviamento, alcuni revisori hanno affermato che: “il processo di valutazione della Direzione per accertare possibili perdite di valore si basa su assunzioni riguardanti, tra l'altro, la previsione dei flussi di cassa attesi dalla CGU, la determinazione di un appropriato tasso di attualizzazione (WACC) e di crescita di lungo periodo (g-rate) ...In considerazione della soggettività delle stime attinenti la determinazione dei flussi di cassa della CGU e delle variabili chiave del modello di impairment abbiamo considerato l'impairment test dell'avviamento un aspetto chiave della revisione”.

Dall'analisi delle relazioni di revisione, come già riscontrato nello studio di Ianniello, è emerso che l'avviamento rappresenta la voce ad essere più spesso identificata come un KAM. Questa tendenza, oltre che dalle difficoltà insite nel test di impairment al quale l'avviamento deve essere annualmente sottoposto,

---

l'avviamento) e le attività immateriali non ancora disponibili per l'uso (es.: un'invenzione industriale rispetto alla quale devono essere ancora svolti alcuni test di controllo prima del suo utilizzo). Nello specifico, qualora il valore contabile fosse superiore al valore recuperabile (maggiore tra valore d'uso e il valore netto di realizzo), è necessario iscrivere una perdita di valore.

<sup>189</sup> R. BAUER, C. MEZZABOTTA, *Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS*, S.A.F. Luigi Martino, Milano, 2006.

probabilmente è determinata anche dalla complessità e genericità che da sempre caratterizzano la posta di bilancio in questione e che ne rendono difficile la comprensione.

L'avviamento può essere interpretato assumendo due diverse prospettive: la prospettiva *top-down*, secondo cui l'avviamento è una categoria residuale, e la prospettiva *bottom-up*, per cui l'avviamento coincide con un insieme di beni immateriali non riconosciuti ma potenzialmente identificabili. Un tentativo di combinare queste due prospettive si è registrato con l'emanazione dell'IFRS 3. Infatti, lo IASB ha definito l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale (l'unico a poter essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali) come “un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente”<sup>190</sup>, sottolineandone, pertanto, la sua natura residuale (prospettiva *top-down*). Al contempo, tuttavia, lo IASB ha richiesto alle società di fornire una descrizione dei fattori che concorrono a determinare l'avviamento<sup>191</sup>, assumendo, pertanto, che questo è la somma di attività immateriali potenzialmente individuabili (prospettiva *bottom-up*). Nonostante, lo sforzo dello IASB di chiarire il concetto di

---

<sup>190</sup> Paragrafo 52, IFRS 3 – Aggregazioni aziendali.

<sup>191</sup> “L'avviamento può essere identificato con ‘un complesso di condizioni immateriali, proprie dell'azienda (ubicazione, organizzazione, qualità tecniche e morali del personale, esperienza accumulata, tradizione produttiva, clientela, buon nome nel mercato, annosi rapporti con fornitori, credito nel mercato monetario e in quello finanziario ecc.)”.

G. PAOLUCCI, *La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa*, Franco Angeli, Milano, 2011, pg.205.

*goodwill* con le suddette richieste alle imprese, nella pratica questo non è stato attuato. Infatti, da una ricerca<sup>192</sup> condotta nel 2011 è emerso che la maggior parte delle società non offre una descrizione dell'avviamento in termini di attività immateriali e sinergie che lo formano, bensì si limita a definire l'avviamento come un residuo, cioè come la differenza tra il prezzo di acquisto pagato e l'insieme di beni acquisiti. Questo risultato mostra che, nonostante gli sforzi compiuti, la classe dell'avviamento, ancora ad oggi, può essere considerata come una *black box*, il cui contenuto nella maggior parte dei casi rimane ignoto e che, pertanto, è difficilmente analizzabile e comprensibile dai lettori del bilancio.

Sono tutti questi aspetti che spingono i revisori a identificare l'avviamento come un KAM e a far sì che questa rappresenti la categoria ad essere più spesso individuata come un *key audit matters*.

Con riferimento alla categoria in questione, nella maggior parte dei casi i revisori hanno risposto ai rischi identificati con le seguenti procedure di revisione:

- analisi delle procedure e dei controlli posti in essere dalla Direzione in merito alla valutazione dell'avviamento e delle altre attività immateriali;
- analisi delle previsioni dei flussi di cassa futuri;
- coerenza delle previsioni dei flussi di cassa futuri con i *business plan*;

---

<sup>192</sup> M. GIULIANI, D. BRÄNNSTRÖM, *Defining goodwill: a practice perspective*, 2011.

- valutazione delle previsioni attuali rispetto all’accuratezza storica delle precedenti previsioni;
- verifica della determinazione dei tassi di crescita di lungo periodo e dei tassi di attualizzazione.

Un'altra voce di bilancio la cui valutazione implica un'elevata soggettività da parte della Direzione e che per tale ragione di frequente viene individuata come un aspetto chiave della revisione è quella delle rimanenze<sup>193</sup>; infatti, ad esempio, sono molteplici i casi in cui i revisori sottolineano che “la determinazione del valore del fondo svalutazione rimanenze rappresenta una stima contabile complessa che richiede un elevato grado di giudizio in quanto influenzata da molteplici fattori, tra cui: caratteristiche del settore in cui il gruppo opera, la stagionalità delle vendite, le politiche di prezzo adottate e la capacità di smaltimento dei canali di vendita”. In questo caso, tra le procedure di revisione più spesso svolte dai revisori ci sono:

- comprensione del processo di rilevazione e valutazione delle rimanenze, nonché dell’efficacia operativa dei controlli ritenuti rilevanti;
- analisi degli indici di rotazione delle rimanenze;
- esame della corretta contabilizzazione di carichi e scarichi di magazzino;
- svolgimento inventario;

---

<sup>193</sup> Secondo lo IAS 2, le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

- analisi della ragionevolezza delle ipotesi alla base della stima del fondo svalutazione.

Dall'analisi delle relazioni di revisione è emerso che il 10% degli aspetti chiave della revisione fa riferimento alla tassazione e molti di essi si riferiscono alla recuperabilità delle imposte anticipate, le quali, secondo i revisori comportano un processo valutativo molto complesso: “le principali stime del management nella determinazione della voce imposte anticipate riguardano le previsioni circa il futuro scenario economico e di mercato ed i risultati imponibili fiscali futuri”<sup>194</sup>. Pertanto, le incertezze relative alla realizzabilità dei piani aziendali futuri fanno sì che la recuperabilità e, quindi, la valutazione dei crediti per imposte anticipate siano spesso considerate dei KAM. In questo caso, la maggior parte delle procedure di revisione sono finalizzate ad accertare la ragionevolezza delle stime effettuate dal management circa le previsioni degli imponibili fiscali futuri delle società.

Un'altra questione ad essere spesso considerata un *key audit matters* è il “riconoscimento dei ricavi”, nella quale sono stati ricomprese anche le rettifiche dei ricavi per premi e sconti. Tale aspetto viene considerato spesso “critico” perché “oltre ad essere di ammontare significativo, risulta particolarmente complesso e richiede un'approfondita analisi per accertare la corretta applicazione del principio

---

<sup>194</sup> Lo IAS 12, sancisce che un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili solo se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata suddetta differenza temporanea deducibile.

della competenza economica dei ricavi”. Le procedure di revisione relativamente a questo aspetto sono:

- la comprensione e la valutazione del sistema di controllo interno in relazione al ciclo vendite e la verifica della sua adeguatezza attraverso test su base campionaria;
- la comprensione e l’analisi delle condizioni generali di vendita e le principali clausole dei contratti con i clienti così da poterne cogliere gli effetti sul riconoscimento dei ricavi;
- test campionari per verificare la corrispondenza tra le clausole contrattuali e la corretta rilevazione e misurazione dei ricavi di vendita relativi alle transazioni selezionate;
- procedure di richiesta di conferma esterna su base campionaria.

Spesso, ad essere considerato un aspetto chiave della revisione sono anche le voci riguardanti l’istituzione dei fondi rischi e dei relativi accantonamenti. Le ragioni che spingono i revisori a scegliere questi aspetti come dei KAM appaiono evidenti; infatti, la Direzione, quando è probabile che in futuro si verificherà una fuoriuscita di risorse, è tenuta ad effettuare un accantonamento la cui stima, tuttavia, è caratterizzata da un elevato grado di soggettività. Con riferimento a queste voci, i revisori effettuano le seguenti procedure di revisione:



- comprensione del processo di valutazione del fondo;

- ottenimento di informazioni in merito alla valutazione del rischio connesso agli eventi che implicano la costituzione del fondo;
- analisi degli eventi verificatisi successivamente alla data di riferimento del bilancio, al fine di ottenere elementi informativi utili alla valutazione del fondo.


Le ultime due voci ad essere più frequentemente individuate come un aspetto chiave della revisione sono: i crediti e i prestiti e i beni immobili e materiali. Tra le motivazioni per cui i crediti vengono considerati come dei KAM troviamo il fatto che la loro valutazione presuppone stime significative che richiedono un elevato grado di giudizio; infatti, per i crediti che mostrano segnali di perdita di valore, è effettuata una valutazione analitica che considera l'anzianità del credito, la solvibilità del cliente, la rischiosità dell'area geografica di appartenenza e l'esperienza storica. Per queste voci, il revisore cerca di comprendere il processo di monitoraggio e gestione del rischio di credito, su base campionaria effettua operazioni di circolarizzazione e verifica la ragionevolezza delle stime di recuperabilità adottate.

Infine, i beni immobili e materiali vengono considerati come degli aspetti chiave della revisione in quanto la loro valutazione richiede un elevato grado di giudizio da parte degli amministratori e, con riferimento ad essi, i revisori si concentrano sul verificare la ragionevolezza delle assunzioni sottostanti alla loro valutazione.

Giunti a questo punto è interessante capire se i vari settori produttivi influiscono sulla scelta dei KAM. Dopo aver suddiviso le società del campione (tutte appartenenti al “macro-settore” dei beni di consumo) in 3 gruppi: il gruppo di società “Automobili e componentistica”, il gruppo “Alimentari” e il gruppo di società “Moda, Prodotti per la casa e per la persona”, è emersa la seguente situazione:







Dall'analisi dei risultati non c'è da stupirsi che la categoria “avviamento e attività immateriali” in tutti e tre i settori rappresenta la categoria che più frequentemente viene identificata come un aspetto chiave della revisione. È interessante notare, tuttavia, che la categoria delle rimanenze ricopre la seconda posizione nel settore della moda, dei prodotti per la casa e per la persona, ma non compare assolutamente come un KAM negli altri due settori. Inoltre, il settore degli alimentari appare essere quello maggiormente concentrato in una “varietà” limitata di KAM; infatti, gli aspetti chiave della revisione, a differenza di quelli individuati per gli altri due settori, possono essere essenzialmente ricondotti a 4 diverse categorie, nell'ambito delle quali la classe “altro” ricomprende operazioni con parti correlate e operazioni di disinvestimento.

Procedendo con il verificare se i revisori adottano o meno un approccio standardizzato nella redazione del paragrafo “Aspetti chiave della revisione contabile”, è stato notato che tutti questi paragrafi presentano una parte introduttiva

che recita: “Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato”. Solo in un caso, cioè quando il revisore ha dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio, alla suddetta formula è stata aggiunta la seguente proposizione: “Oltre a quanto descritto nel paragrafo ‘Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio’, abbiamo identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione”. Di seguito, i revisori elencano gli aspetti chiave della revisione attribuendo a ciascuno di essi un titolo e prevedendo una parte, in genere intitolata “Aspetto Chiave”, “Descrizione dell’aspetto chiave della revisione” o simili, in cui solitamente descrivono l’area individuata come KAM (valore, processo di valutazione della Direzione, ragioni alla base dell’individuazione del KAM e riferimento alla nota integrativa) e un’altra parte, definita “Procedure di revisione”, “Procedure di revisione svolte” e simili, nella quale, invece, vengono indicate più o meno analiticamente le procedure di revisione eseguite in relazione al KAM identificato. Dalla lettura delle relazioni, è emerso che i revisori assegnano alle suddette parti un “peso” abbastanza equivalente, senza privilegiare una parte rispetto all’altra e, sebbene tutti i paragrafi

presentino il medesimo genere di informazioni, questi si caratterizzano per una diversa impostazione. Sono stati riscontrati due principali modi di esporre i suddetti contenuti:

- un'impostazione maggiormente “descrittiva”, che prevede in primo piano la descrizione dei KAM e a seguire quella delle procedure di revisione, oppure
- un'impostazione più “schematica”, che si caratterizza per la “divisione” delle pagine in due colonne quella di sinistra dedicata alla parte descrittiva del KAM e quella di destra riservata alle procedure di revisione.

Quest'ultimo formato è quello più frequentemente utilizzato dai revisori (circa il 73%) probabilmente a causa del fatto che, grazie alla sua schematicità, il lettore riesce a cogliere nell'immediato qual è l'aspetto chiave della revisione e quali sono le relative procedure di revisione adottate. Inoltre, è interessante notare che, con riferimento a questo aspetto, i revisori di tre delle Big Four adottano esclusivamente l'impostazione più schematica e solo i revisori di una (Deloitte) scelgono discrezionalmente quale tra le due applicare.

Per quanto concerne la lunghezza media del paragrafo, invece, è stato rilevato che, a prescindere dall'impostazione data alla sezione, questa è di circa due pagine. Procedendo, poi, con l'osservare il numero di parole che i revisori utilizzano per descrivere un singolo aspetto chiave della revisione è stato rilevato che le Big Four in media utilizzano 400 parole; ovviamente ciascuna società in media utilizza un diverso numero di parole: la PwC in media utilizza 378 parole per KAM, la

KPMG utilizza 386 parole per KAM, la Deloitte 420 per KAM e l'Ernest Young 410 per KAM. Considerando le società di revisione più “piccole” come un unico aggregato, invece, si giunge ad un risultato leggermente superiore (536 parole per KAM) il quale, tuttavia, può essere giustificato dal fatto che i dati disponibili al riguardo sono limitati<sup>195</sup> e questo fa sì che ciascun valore abbia una maggiore incidenza sul risultato. Passando ad osservare la variabilità del numero di parole che vengono utilizzate<sup>196</sup>, è stato notato che la stessa società di revisione che sembra “lasciare maggiore libertà” ai revisori in tema di scelta dell'impostazione da dare al paragrafo KAM è anche quella in relazione alla quale si individua una maggiore variabilità in termini di numero di parole utilizzate.

Per quanto concerne i titoli scelti dai revisori per gli aspetti chiave della revisione, considerando la posta dell'avviamento, che è la voce ad essere stata maggiormente individuata come un aspetto chiave della revisione, è emerso che la maggior parte dei revisori utilizza l'espressione “recuperabilità degli avviamenti” (e simili) e “valutazione dell'avviamento” (e simili). In particolare, si rileva che tutti i revisori della società di revisione KPMG fanno ricorso alla prima e che tutti i revisori della società Ernest Young utilizzano la seconda, mentre quelli della PwC

---

<sup>195</sup> Del campione considerato solo 4 relazioni di revisione sono state emesse da società di revisione più piccole (Ria Grant Thornton, BDO, Mazars).

<sup>196</sup> A tal fine per ogni società di revisione è stata calcolata la deviazione standard delle parole utilizzate, che approssimativamente risulta essere: 136 per PwC, 113 per KPMG, 168 per Deloitte e 96 per Ernest Young.

sono quelli che utilizzano espressioni più varie. I medesimi risultati sono stati riscontrati anche da Ianniello nel suo studio<sup>197</sup>.

	Deloitte	KPMG	PwC	Ernest Young	Totale
Recuperabilità degli avviamenti – Recuperabilità dell'avviamento – Recuperabilità del valore dell'avviamento – Recuperabilità del valore delle attività immateriali a vita utile indefinita.		6	4		10
Avviamento			1		1
Valutazione avviamento – Valutazione degli avviamenti – Valutazione della	1		3	3	7

<sup>197</sup> “Dalla Tabella 5 si evidenzia che l’aspetto chiave dell’avviamento è risultato per lo più titolato con le seguenti espressioni: – Recuperabilità dell’avviamento (o degli avviamenti o del valore degli avviamenti) – linguaggio utilizzato prevalentemente da KPMG; – Test di impairment sull’avviamento (o Impairment test degli avviamenti) – linguaggio utilizzato da Deloitte; – Valutazione dell’avviamento – linguaggio utilizzato prevalentemente da EY. La società di revisione PWC sembra utilizzare invece un linguaggio più eterogeneo”.

G. IANNIELLO et al., *Key Audit Matters: Prime evidenze sull'utilizzo della forma estesa della relazione del revisore*, 2018, pg.441.

recuperabilità dei valori iscritti nella voce di bilancio “avviamento” – Valutazione della recuperabilità degli avviamenti					
Impairment test degli avviamenti – Impairment dell'avviamento	2				2

Infine, è emerso che la maggior parte dei paragrafi KAM, facenti riferimento alla medesima società di revisione, presentano proposizioni molto simili e in alcuni casi frasi del tutto uguali. Sebbene si possa intuitivamente pensare che tale fenomeno sia più evidente quando le relazioni di revisione vengono sottoscritte dallo stesso revisore, in realtà così non è. Infatti, dall'analisi dei paragrafi KAM di relazioni che hanno in comune il responsabile dell'incarico, è stato osservato che, in alcuni casi, effettivamente i revisori utilizzano le stesse espressioni (eccetto qualche piccola differenza), ma che in altri casi i revisori, per descrivere i medesimi KAM, utilizzano proposizioni del tutto differenti. Tale ripetitività è stata riscontrata, soprattutto, in ordine alla spiegazione delle procedure di revisione svolte, per le quali, talvolta, è stato addirittura notato l'utilizzo di intere e identiche descrizioni e non solo il ricorso a qualche frase simile o uguale.

Esempi di “copia/incolla” individuati tra le procedure di revisione, descritte da una medesima società di revisione in relazione alla stessa tipologia di KAM, sono: “l’analisi della procedura e dei controlli chiave posti in essere dal Gruppo in merito alla valutazione dell’avviamento e dei marchi a vita utile indefinita” (Ernest Young); “il coinvolgimento di esperti del network KPMG nell’esame della ragionevolezza del modello dell’Impairment Test e delle relative assunzioni, anche attraverso il confronto con dati e informazioni esterni” (KPMG); “verifica dell’accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del valore d’uso delle CGU” (Deloitte); “Abbiamo analizzato la ragionevolezza delle considerazioni effettuate dalla Direzione del Gruppo ... in merito all’identificazione delle unità generatrici di cassa e al processo di allocazione dell’avviamento e delle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita alle stesse” (PwC).

Questa tendenza dei revisori nel descrivere le procedure di revisione relative ai medesimi KAM con espressioni simili o uguali è determinata dall’esistenza di una prassi consolidata nello svolgimento delle procedure di revisione con riferimento a specifiche aree di bilancio che, di conseguenza, rende inevitabile l’utilizzo di frasi o espressioni del tutto simili. Inoltre, considerando quanto affermato da alcuni accademici in relazione alla responsabilità del revisore<sup>198</sup>,

---

<sup>198</sup> Si veda il paragrafo 3.3.4 “Gli effetti dei *Key Audit Matters* sulla responsabilità del revisore”.

quest'ultimo, per evitare di essere ritenuto responsabile per la mancata individuazione di un errore significativo, deve dimostrare di aver agito con diligenza e professionalità. Pertanto, i revisori potrebbero adottare un approccio più standardizzato nella descrizione delle procedure di revisione per non fornire elementi che possano compromettere la loro posizione.

Quanto riscontrato in ordine alle procedure di revisione, tuttavia, non inficia sul carattere “personalizzato” della sezione KAM; infatti, tutti i paragrafi relativi ai *key audit matters* contengono delle informazioni specifiche per ogni entità revisionata, le quali conferiscono alla relazione di revisione un maggior valore informativo. Innanzitutto, i revisori per ciascun aspetto chiave della revisione individuato fanno riferimento alla relativa nota integrativa così da consentire agli utenti di acquisire tutte le informazioni in ordine ad una determinata questione e ottenere una comprensione totale del tema trattato. Oltre a ciò, nel paragrafo in parola i revisori compiono una dettagliata descrizione del KAM identificato indicando eventuali nomi nel caso di marchi oppure il luogo geografico nel caso di stabilimenti, ecc., riportano i precisi valori delle aree individuate, la loro incidenza sul bilancio, le operazioni e gli eventi che le hanno interessate, le motivazioni che hanno indotto il revisore a scegliere una determinata area di bilancio come un aspetto chiave della revisione, i processi di valutazione posti in essere dalla direzione.



In conclusione, quanto appena descritto mostra che l'elaborazione del paragrafo KAM è il frutto del raggiungimento di un *trade-off* tra esigenze diverse, che possono essere sintetizzate in: comparabilità, personalizzazione e responsabilità. I revisori, sebbene in questa parte della relazione non sia necessario in quanto lo scopo del paragrafo è consentire ai lettori della relazione di comprendere quali sono le aree che hanno richiesto un'attenzione significativa nel processo di revisione in questione e non permettere il confronto con le relazioni riguardanti altre società, cercano di rendere le sezioni relative agli aspetti chiave della revisione comparabili e fanno ciò attribuendo loro un'impostazione piuttosto schematica oppure assegnando ai singoli aspetti chiave della revisione titoli uguali o simili. I revisori, inoltre, ottemperano a quanto richiesto dall'ISA 701 fornendo tutti gli elementi necessari agli utenti per ottenere una comprensione più approfondita dell'entità sottoposta a revisione, delle aree di bilancio più complesse e del lavoro concretamente svolto dal revisore e a tal riguardo individuano come KAM aree che sono realmente significative e propongono descrizioni analitiche delle aree identificate come *key audit matters*. Ciononostante, i revisori cercano anche di "limitare" la propria responsabilità riportando una descrizione delle procedure di revisione svolte piuttosto standardizzata (senza però dimenticare di comunicare anche gli specifici controlli eseguiti).

## 4.4 Considerazioni di sintesi

L'analisi quantitativa svolta, pertanto, consente di stabilire che in media i revisori comunicano 1,9 KAM per relazione di revisione. Questo risultato appare in linea con quello ottenuto da Ianniello<sup>199</sup> che, analizzando un campione di società appartenenti al segmento STAR, è giunto alla conclusione che il numero medio di aspetti chiave della revisione divulgati è pari a 1,8 KAM (1,9 KAM per i bilanci consolidati e 1,6 KAM per i bilanci separati). Tale corrispondenza nei risultati è ancora più forte se si considera che l'analisi, oggetto della tesi, ha esaminato 37 relazioni al bilancio consolidato su 38 (solo una società non predispone il bilancio consolidato), quindi, calcolando il numero medio di KAM per i bilanci consolidati si riscontra che il valore ottenuto è perfettamente coincidente con quello di Ianniello. La medesima coincidenza non si riscontra con riferimento agli altri Paesi del mondo (eccetto la Nigeria), che comunicano un numero maggiore, seppure sempre limitato, di aspetti chiave della revisione. Inoltre, come già riscontrato nello studio della società di revisione Deloitte, è emerso che il numero medio di KAM comunicati dai revisori aumenta nel caso di società con un più elevato livello di capitalizzazione, passando da 1,9 KAM per le società "small cap" a 2,7 KAM per le società "large cap".

---

<sup>199</sup> G. IANNIELLO et al., *Key Audit Matters: Prime evidenze sull'utilizzo della forma estesa della relazione del revisore*, 2018.

In conclusione, il risultato a cui si è giunti mostra che i revisori sono soliti divulgare un numero limitato di KAM e questo, pertanto, suggerirebbe che essi condividono quanto affermato da Sirois et al. (2014) circa il fatto che un elevato numero di KAM attenua l'incremento del valore informativo prodotto dalla comunicazione degli aspetti chiave della revisione<sup>200</sup>. Quindi, assumendo come vere suddette considerazioni, il comportamento dei revisori relativamente alla comunicazione dei KAM fa sì che questi generino effettivamente un miglioramento del contenuto informativo della relazione di revisione.

Sempre nell'ambito dell'analisi quantitativa, è stato riscontrato che sostanzialmente i revisori individuano come KAM delle questioni che sono realmente significative (come richiesto dall'ISA 701). Infatti, sebbene, non tutti i KAM siano significativi in ordine ad ogni soglia di significatività considerata, tutti i KAM, eccetto uno, lo sono in relazione ad almeno una soglia di significatività, quella calcolata considerando il risultato operativo che, peraltro, appare essere la più comunemente utilizzata. Non stupisce che dall'analisi del testo dei paragrafi relativi agli aspetti chiave della revisione, nei quali nella maggior parte dei casi i revisori descrivono le ragioni che li hanno spinti ad individuare un determinato KAM, figurino proprio la "rilevanza dell'ammontare" delle voci in questione.

---

<sup>200</sup> Sirois et al. (2014), considerando una relazione di revisione con la comunicazione di un solo KAM e una con la comunicazione di tre KAM, rilevano che gli investitori attribuiscono un minor valore informativo a quest'ultima.

Dopo aver constatato il numero di KAM che un revisore in genere comunica nell'apposito paragrafo, e se le aree identificate come un aspetto chiave della revisione sono realmente significative, l'attenzione è stata spostata sulle tipologie di KAM che vengono più frequentemente comunicate. Dall'analisi svolta è emerso che, in linea con i risultati degli studi condotti da Ianniello e dalla società di revisione Deloitte<sup>201</sup> in relazione al paese Italia, la maggioranza dei KAM individuati fa riferimento alla categoria "Avviamento e attività immateriali". Tale risultato non sorprende visto che, anche nelle linee guida dell'ISA 701, viene sostenuto che le aree di bilancio più complesse che necessitano di valutazioni significative da parte della direzione<sup>202</sup> sono quelle che spesso richiedono un'attenzione significativa da parte del revisore e, di conseguenza, sono quelle ad essere più spesso identificate come un aspetto chiave della revisione.

Con riferimento alla restante parte delle tipologie di KAM, invece, tra i risultati dell'analisi oggetto della presente tesi e quelli degli altri studi considerati, non si rileva un'omogeneità uguale a quella riscontrata per le attività immateriali e l'avviamento. La ragione di ciò potrebbe essere che, come si è potuto osservare nel precedente paragrafo, l'"avviamento e le attività immateriali" rappresentano l'area di bilancio ad essere più spesso individuata come un aspetto chiave della revisione

---

<sup>201</sup> *La nuova relazione di revisione. Studio empirico sul primo anno di applicazione in Italia per le società quotate*, Deloitte, 2018.

<sup>202</sup> Paragrafo A14, ISA Italia n.701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.

in ogni settore, mentre gli altri KAM variano a seconda del settore di appartenenza. Ad esempio, la categoria delle rimanenze ricopre la seconda posizione nel settore della moda, dei prodotti per la casa e per la persona, ma non compare assolutamente come un KAM negli altri due settori. Pertanto, la ragione alla base delle differenze nei risultati dei diversi studi potrebbe essere legata alle diversità delle società, costituenti i campioni considerati, in termini di appartenenza ai settori.

Infine, l'analisi qualitativa si è concentrata sull'esaminare la testualità degli aspetti chiave della revisione, al fine di verificare se può essere riscontrato un certo *modus operandi* nell'esposizione dei KAM da parte dei revisori o da parte di revisori diversi ma appartenenti alla stessa società di revisione. Da tale indagine si è rilevato che tutti i paragrafi KAM, relativi a relazioni di revisione dal giudizio positivo, presentano la medesima parte introduttiva alla quale fa seguito l'elencazione e la descrizione degli aspetti chiave della revisione.

Il contenuto informativo della sezione KAM è pressoché uguale in tutte le relazioni in quanto alcune indicazioni vengono fornite dallo stesso ISA 701. Nello specifico, viene indicata una parte relativa alla descrizione dell'aspetto chiave della revisione nella quale viene specificato il valore dell'area KAM, la sua incidenza rispetto al bilancio, il processo di valutazione, ecc. e una parte relativa alla descrizione delle procedure di revisione svolte dal revisore in risposta ai rischi emersi. Soprattutto in relazione a queste ultime è stata notata la presenza di diversi "copia-incolla" nei paragrafi emessi da revisori appartenenti alla stessa società di

revisione (fenomeno che, tuttavia, non sembra essere particolarmente più incisivo per le relazioni che hanno in comune il responsabile dell'incarico).

Ciò che distingue un paragrafo KAM dall'altro è l'impostazione che il revisore decide di conferire alla sezione e il numero di parole utilizzate per ciascun KAM; inoltre, le informazioni direttamente riferibili all'entità sottoposta a revisione inserite in ciascun paragrafo KAM conferiscono al paragrafo in questione un carattere "personale" per le singole società revisionate.

In conclusione, sebbene siano state rilevate delle "standardizzazioni" nel paragrafo KAM, si ritiene che queste non siano tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo per il quale i KAM sono stati introdotti, cioè accrescere il valore informativo, in quanto le uniformazioni fanno più che altro riferimento ad aspetti formali e non sostanziali.

## *Conclusioni*

Dalla presente trattazione è emerso che, sebbene, gli aspetti chiave della revisione siano stati accolti con grande entusiasmo da molti dei soggetti coinvolti nel processo di revisione in quanto considerati uno strumento in grado di condurre l'attenzione degli utenti sul lavoro concretamente svolto dal revisore e sulle aree di bilancio ritenute maggiormente significative, questi hanno destato anche alcune preoccupazioni e perplessità circa la loro effettiva capacità di ridurre i *gaps* denunciati da molti utenti, vale a dire il gap informativo e il gap di aspettative. Queste incertezze derivano da diversi fattori: dal contesto esistente antecedentemente all'introduzione del paragrafo, dalle modalità con le quali i revisori attueranno quanto previsto dal principio di revisione internazionale, dall'evoluzione che il paragrafo KAM avrà nel tempo, con la possibilità che diventi una sezione standard dal limitato valore informativo, ma anche dalla capacità che gli utenti hanno di discernere le informazioni divulgate (non a caso molti studi hanno registrato una diversa reazione ai KAM da parte di investitori professionisti e non professionisti). L'esame della letteratura esistente ha mostrato che, ad oggi, gli effetti prodotti dalla comunicazione dei KAM in ordine a diversi aspetti (gap informativo, compensi/costi della revisione, qualità della revisione, responsabilità dei revisori) non sono del tutto chiari; tuttavia, solo il tempo e gli studi in costante crescita riusciranno a dissolvere ogni dubbio.

I risultati dell'analisi empirica, svolta nella presente tesi con l'obiettivo di comprendere come i revisori agiscono in risposta all'introduzione dell'ISA 701, mostrano che i revisori tendono a comunicare un numero limitato di aspetti chiave della revisione che, tuttavia, subisce un aumento nel caso di società con un elevato grado di capitalizzazione. Tali KAM, inoltre, fanno riferimento a questioni significative, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Infatti, le aree individuate come aspetti chiave della revisione non sono soltanto rilevanti nell'ammontare ma anche per il fatto che tali voci implicano valutazioni complesse da parte della Direzione. Al riguardo, non è un caso che tra le tipologie di KAM ad essere più frequentemente divulgate ci siano le attività immateriali e l'avviamento.

Sebbene i paragrafi KAM presentino diversi elementi comuni, come ad esempio il ricorso alla medesima impostazione della sezione KAM, oppure l'utilizzo, da parte di revisori appartenenti ad una medesima società di revisione, di intere proposizioni uguali (soprattutto per la descrizione delle procedure di revisione), i paragrafi in questione non appaiono come delle sezioni standardizzate dallo scarso contenuto informativo. Infatti, è stato rilevato che i revisori in tali paragrafi inseriscono informazioni specifiche per le singole entità revisionate, come ad esempio riferimenti ad eventi che hanno interessato le poste individuate come KAM, l'indicazione del loro valore e l'incidenza sulle principali dimensioni di bilancio, ecc.



Nonostante i limiti dell'analisi empirica, dovuti al numero limitato di imprese considerate e alla loro appartenenza ad un unico settore (quello dei beni di consumo), i risultati ottenuti appaiono in linea con quelli degli altri studi relativi al contesto italiano. Alcune differenze emergono in relazione agli altri Paesi del mondo, ma si ritiene che queste siano dovute ai diversi contesti esistenti negli altri Paesi e non alle metodologie della ricerca.

## Bibliografia e Riferimenti

*A Comparative Study Highlighting the Outcome of ISA 701's Application and Its Influences over the Auditor's Report*, MAZARS, 2018.

ALMULLA M., BRADBURY M.E., *Auditor, Client, and Investor Consequences of the Enhanced Auditor's Report*, 2018.

BACKOF A. et al., *The Impact of Proposed Changes to the Content of the Audit Report on Jurors' Assessments of Auditor Negligence*, 2014.

BALLARIN F., *La nuova relazione di revisione*, Amministrazione & Finanza n. 12/2017, IPSOA.

BAUER R., MEZZABOTTA C., *Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS*, S.A.F Luigi Martino, Milano, 2006.

BÉDARD J. et al., *Costs and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience*, 2014.

BLAY A.D., *Audit Quality Effects of an Individual Audit Engagement Partner Signature Mandate*, 2014.

BRANCIARI S., *La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari trasparenza ed efficacia della comunicazione economico finanziaria*, Franco Angeli, Milano, 2004.

BRASEL K. et al., *Risk Disclosure Preceding Negative Outcomes: The Effects of Reporting Critical Audit Matters on Judgments of Auditor Liability*, 2016.

CADE N., HODGE F., *The effect of expanding the audit report on managers' communication openness*, 2014.

CARCELLO J.V., LI C., *Costs and Benefits of Requiring an Engagement Partner Signature: Recent Experience in the United Kingdom*, 2013.

CHRISTENSEN B.E. et al., *Do Critical Audit Matter Paragraphs in the Audit Report Change Nonprofessional Investors' Decision to Invest*, 2014.

COLBERT J., JAHERA J., *The role of the audit and agency theory*, *Journal of Applied Business Research*, January 1988.

COMMISSIONE UE, *Libro Verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*, Bruxelles, 2010.

IAASB, *Consultation Paper – Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change*, 2011.

Decreto Legislativo n.39/2010.

Definizione “Cumulative Abnormal Return” - [www.nasdaq.com/glossary](http://www.nasdaq.com/glossary).

Definizione “Libro verde” - [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

Definizione “Revisione Legale” e “Principi di revisione ISA Italia” - [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

Definizione CAM - [www.pcaobus.org](http://www.pcaobus.org).

DOMENICHELLI O., *Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici*. G. Giappichelli Editore, Torino, 2013.

*Enti di interesse pubblico: il limite stabilito per i compensi del revisore*,  
IPSOA Quotidiano, 19 Dicembre 2019. [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).

GIULIANI M., BRÄNNSTRÖM D., *Defining goodwill: a practice perspective*,  
2011.

HIRSHLEIFER D. E TEOH S.H, *Limited Attention, Information Disclosure and  
Financial Reporting*, 2003.

IANNIELLO G. et al., *Key Audit Matters: Prime evidenze sull'utilizzo della  
forma estesa della relazione del revisore*, 2018.

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali.

ISA Italia n 200 - Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento  
della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali.

ISA Italia n 320 – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento  
della revisione contabile.

ISA Italia n. 300 – Pianificazione della revisione contabile del bilancio.

ISA Italia n. 701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione  
contabile nella relazione del revisore indipendente.

ISA Italia n.315 – L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori  
significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.

ISA Italia n.315 – L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori  
significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.

ISA Italia n.450 – Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile.

ISA Italia n.500 – Elementi probativi.

ISA Italia n.530 – Campionamento di revisione.

ISA Italia n.540 – Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa.

ISA Italia n.570 – Continuità aziendale.

ISA Italia n.700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

ISA Italia n.705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

ISA Italia n.706 – Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.

ISLAM M., *Total Accruals & Discretionary Accruals*, 2015, [www.linkedin.com](http://www.linkedin.com).

ITTONEN K., *A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the Relevance of Audit Reports*, Pubblicazione dell’Università di Vaasa, 2010.

KACHELMEIER S.J. et al., *The Disclaimer Effect of Disclosing Critical Audit Matters in the Auditor’s Report*, 2014.

*Key audit matters: unlocking the secrets of the audit*, ACCA, 2018.

KÖHLER A.G. et al., *The Effects of Key Audit Matters on the Auditor's Report's Communicative Value: Experimental Evidence from Investment Professionals and Non-professional Investors*, 2016.

*La nuova relazione di revisione. Studio empirico sul primo anno di applicazione in Italia per le società quotate*, Deloitte, 2018.

*La riforma della revisione – Implicazioni per sindaci e Amministratori*, PWC, 2017, [www.nedcommunity.com](http://www.nedcommunity.com).

LANDUZZI F., *La “giusta causa” per la revoca del revisore*, Euroconference News, 4 agosto 2014, [www.ecnews.it](http://www.ecnews.it).

LI H. et al., *Assessing the Impact of the New Auditor's Report*, 2018.

MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano, 2019.

MARIANI C., MAGNANO SAN LIO L., *La revisione legale dei conti. Risk based approach*, Franco Angeli, Milano, 2016.

MARINELLI U., *Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

MURPHY M. L., *Critical audit matters: What firms are reporting*, Journal of Accountancy, 2019.

PAOLUCCI G., *La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa*, Franco Angeli, Milano, 2011.

PRASAD P., CHAND P., *The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements*, Australian Accounting Review, 2017.

*Proposed New and Revised International Standards on Auditing. An invitation to comment*, IAASB, 2013.

Regolamento europeo n.537/2014.

RIZZI F., *Calcolo e valore della "significatività" nella revisione – I° parte*, Euroconference News, 2018. [www.ecnews.it](http://www.ecnews.it).

SACCON C., *Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione*, Edizioni Cà Foscari, Venezia, 2013, Vol.2 - Num.1.

SCHILDER A., *Audit Quality. An IAASB Perspective*, IAASB, 2011.

SIMNETT R., HUGGINS A., *Enhancing the Auditor's Report: To What Extent is there Support for the IAASB's Proposed Changes?*, Australian School of Business – University of New South Wales, 17 Aprile 2014.

SIROIS L. et al., *The Informational Value of Key Audit Matters in the Auditor's Report: Evidence from an Eye-tracking Study*, 2014.

VELTE P., ISSA J., *The impact of Key Audit Matter (KAM) Disclosure in Audit Reports on Stakeholders' Reactions: a Literature Review*, 2019.

VERA-MUÑOZ S. et al., *Do Procedures Matter When Communicating Assurance? An Experiment Applying New IAASB Standards* 2014.